SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal *15 gennaio 1996 verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il nuovo anno.

Gli abbonati 1995, che abbiano invece effettuato tale versamento in data successiva al 20 dicembre 1995, sono pregati, per evitare l'interruzione del servizio, tenendo anche conto degli inevitabili tempi necessari per la riattivazione dell'abbonamento stesso, di inviare via fax copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone per il 1996 ai seguenti numeri: 06/85082520 - 06/85082517 - 06/85082242.

Al fine di evitare che l'attivazione del nuovo abbonamento possa subire ritardi, è necessario indicare in ogni comunicazione il proprio numero di abbonamento riportato nell'etichetta di spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1996, n. 3.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di lavoro portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, le parole: «fino al 31 dicembre 1995;» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 1996;».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1996

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0001

DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1996, n. 4.

Adeguamento di canoni e di contributi per l'esercizio di stazioni di radioamatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare i canoni ed i contributi dovuti per l'esercizio di stazioni di radioamatore e di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:

a) i canoni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore, di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;

b) i canoni di esercizio di stazioni ripetitrici del servizio di radioamatore;

c) i contributi annuali per l'autorizzazione all'esercizio degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile e delle stazioni di base di cui all'articolo 334, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

d) il contributo annuale per il rilascio delle autorizzazioni al solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate ai radioamatori di cui all'articolo 333, primo comma, del suddetto testo unico;

e) i contributi per l'ammissione agli esami e per il rilascio di titoli senza esami per l'abilitazione all'esercizio di servizi radioelettrici in qualità di operatore di cui all'articolo 344, ultimo comma, del medesimo testo unico.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GAMBINO, *Ministro elle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0002

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 1995.

Ripartizione di contributi a carico del bilancio dello Stato e relativi all'annualità 1994 per la realizzazione dei piani di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che all'art. 10 prevede l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

Visto, in particolare, l'art. 16, commi 2 e 3, che prevede che per la realizzazione dei piani di cui all'art. 10 sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a 8 miliardi per l'anno 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto»;

Considerato che, in base all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbono adottare piani di protezione dell'ambiente connessi con ingenti attività di accertamento e di censimento, anche in relazione con i compiti di controllo di cui all'art. 9, commi 1 e 2, ed all'art. 12, comma 5, della medesima legge;

Ritenuto che le suddette attività di pianificazione e di accertamento a carico delle regioni e delle province autonome debbono essere commisurate alla rispettiva estensione territoriale, alla popolazione presente ed alla consistenza di determinate attività produttive a rischio;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539 (legge di bilancio 1994), tabella 13, capitolo 2575 che ha determinato in lire 8 miliardi l'importo iscritto nel bilancio 1994 in relazione all'autorizzazione di spesa recata dalla citata legge 27 marzo 1992, n. 257;

Visto il decreto di impegno del 2 dicembre 1994 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 13 luglio 1995.

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. I contributi a carico del bilancio dello Stato, per la realizzazione dei piani di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e relativi all'annualità 1994 per un ammontare complessivo di 8.000 milioni di lire, vengono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i parametri indicati nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al trasferimento delle quote di cui all'allegato *A*, lettere *a), b)* e *c)*, in favore delle regioni e province autonome, successivamente alla comunicazione dei piani previsti dall'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 3.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al trasferimento dei fondi di cui all'allegato *A*, lettera *d)*, successivamente alla comunicazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano del programma dei corsi di formazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, elaborato in conformità alle indicazioni contenute nel piano di formazione del personale Servizio sanitario nazionale, predisposto dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 115

ALLEGATO A

Tabella 1 - Ripartizione della quota "B" per superficie territoriale.

Regione	superficie territoriale kmq (1)	percentuale sul totale nazionale	ripartizione quota "B" (milioni di lire)
Abruzzo	10.794	3,583	28,664
Basilicata	9.992	3,316	26,528
Calabria	15.080	5,005	40,040
Campania	13.595	4,512	36,096
Emilia Romagna	22.124	7,343	58,744
Lazio	17.227	5,718	45,744
Liguria	5.418	1,798	14,384
Lombardia	23.859	7,919	63,352
Marche	9.693	3,217	25,736
Molise	4.438	1,473	11,784
Piemonte	25.399	8,430	67,440
Puglia	19.357	6,424	51,392
Toscana	22.993	7,631	61,048
Umbria	8.456	2,807	22,456
Veneto	18.365	6,095	48,760
Friuli Venezia Giulia	7.844	2,603	20,824
Sardegna	24.090	7,995	63,960
Sicilia	25.707	8,532	68,256
Valle d'Aosta	3.264	1,083	8,664
Bolzano Bozen	7.400	2,456	19,648
Trento	6.207	2,060	16,480
totale	301.302	100,000	800,000

Tabella 2 - Ripartizione della quota "C" per popolazione presente.

Regione	popolazione presente (2)	percentuale sul totale nazionale	ripartizione quota "C" (milioni di lire)
Abruzzo	1.249.388	2,188	35,008
Basilicata	591.897	1,037	16,592
Calabria	2.010.195	3,520	56,320
Campania	5.625.575	9,851	157,616
Emilia Romagna	3.984.055	6,977	111,632
Lazio	5.145.763	9,011	144,176
Liguria	1.701.788	2,980	47,680
Lombardia	8.940.594	15,657	250,512
Marche	1.446.751	2,534	40,544
Molise	320.916	0,562	8,992
Piemonte	4.338.262	7,597	121,552
Puglia	3.970.525	6,953	111,248
Toscana	3.599.085	6,303	100,848
Umbria	822.972	1,441	23,056
Veneto	4.452.667	7,798	124,768
Friuli Venezia Giulia	1.216.398	2,130	34,080
Sardegna	1.645.192	2,881	46,096
Sicilia	4.989.871	8,738	139,808
Valle d'Aosta	117.208	0,202	3,280
Bolzano Bozen	478.617	0,838	13,408
Trento	456.114	0,799	12,784
totale	57.103.833	100,000	1600,000

(2) ISTAT, 13° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni, 28.10.1991, primi risultati, Roma 1992.

Tabella 3 - Ripartizione della quota "D" per numero di unità locali codici ISTAT nn. 243.1 - 244 - 328.4 - 361 - 503.1 - 671.1 - 721.

Regione	n. di unità locali (3)	percentuale sul totale nazionale	ripartizione quota "D" (milioni di lire)
Abruzzo	2.447	2,249	90, 048
Basilicata	1.215	1,116	44,684
Calabria	2.792	2,565	102;770
Campania	7.268	6,679	267,425
Emilia Romagna	10.093	9,275	371,370
Lazio	7.722	7,096	284,120
Liguria	3.398	3,123	125,044
Lombardia	17.810	16,366	655,294
Marche	3.420	3,143	125,844
Molise	621	0,571	22,860
Piemonte	10.041	9,227	369,448
Puglia	6.827	6,274	251,210
Toscana	7.219	6,634	265,264
Umbria	1.868	1,716	68,706
Veneto	10.028	9.215	368,968
Friuli Venezia Giulia	2.940	2,702	108,188
Sardegna	2.454	2,255	90,290
Sicilia	8.212	7,546	302,140
Valle d'Aosta	297	0,273	10,930
Bolzano Bozen	1.007	0,925	37,037
Trento	1.142	1,049	42,000
totale	108.821	100,000	4.004,000

(2) ISTAT, 6° Censimento Generale dell'Industria, del Commercio, dei Servizi e dell'Artigianato, 26.10.1981, Volume II, Roma 1985.

Tabella 4 - Schema riassuntivo di ripartizione dei finanziamenti di cui all'art 16, comma 2°, della legge 27 03 1992, n 257 - Annualità 1994.

Regione	quota base "A"	ripartizione quota "B"	ripartizione quota "C"	ripartizione quota "D"	totale ripartizione A+B+C+D
Abruzzo	76,000	28,664	35,008	90,048	229,720
Basilicata	76,000	26,528	16,592	44,684	163,804
Calabria	76,000	40,040	56,320	102,770	275,130
Campania	76,000	36,096	157,616	267,425	537,137
Emilia Romagna	76,000	58,744	111,632	371,370	617,746
Lazio	76,000	45,744	144,176	284,120	550,040
Liguria	76,000	14,384	47,680	125,044	263,108
Lombardia	76,000	63,352	250,512	655,294	1.045,158
Marche	76,000	25,736	40,544	125,844	268,124
Molise	76,000	11,784	8,992	22,860	119,636
Piemonte	76,000	67,440	121,552	369,448	634,440
Puglia	76,000	51,392	111,248	251,210	489,850
Toscana	76,000	61,048	100,848	265,624	503,520
Umbria	76,000	22,456	23,056	68,706	190,218
Veneto	76,000	48,760	124,768	368,968	618,496
Friuli Venezia Giulia	76,000	20,824	34,080	108,188	239,092
Sardegna	76,000	63,960	46,096	90,290	276,346
Sicilia	76,000	68,256	139,808	302,140	586,204
Valle d'Aosta	76,000	8,664	3,280	10,930	98,874
Bolzano Bozen	76,000	19,648	13,408	37,037	146,093
Trento	76,000	16,480	12,784	42,000	147,264
totale	1.596,000	800,000	1.600,000	4.004,000	8.000,000

95A7903

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Avellino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Avellino, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 7 settembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

95A7879

DECRETO 7 settembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Pisa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Pisa, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 7 settembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

95A7880

DECRETO 11 dicembre 1995.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il punto 14 della tabella *A* allegata al predetto decreto-legge che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti con lo stesso decreto;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite, in attuazione delle richiamate disposizioni di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, le modalità per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto 22 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1995, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza;

Decreta:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 14 della tabella *A* allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

992) Croce Celeste Genovese San Benigno, con sede in Genova;

993) Confraternita di Misericordia di Cervinara, con sede in Cervinara (Avellino), frazione Salomoni;

994) Lariosoccorso, con sede in Erba (Como);

995) Associazione Volontari del Soccorso di Monserrato, con sede in Monserrato (Cagliari);

996) Volontari Soccorso Guspini, con sede in Guspini (Cagliari);

997) Confraternita di Misericordia di Villasmundo, con sede in Villasmundo (Siracusa);

998) Fraternita di Misericordia di Valledolmo, con sede in Valledolmo (Palermo);

999) Confraternita di Misericordia di Paternò, con sede in Paternò (Catania);

1000) Fraternita di Misericordia di San Giuseppe, con sede in Letojanni (Messina);

1001) Pubblica Assistenza-Castelnuovo Rangone, con sede in Castelnuovo Rangone (Modena);

1002) A.V.O.S. Ente per la Pubblica Assistenza, Pronto Intervento e Soccorso, con sede in Catania;

1003) S.O.S. Novate Milanese Associazione Volontaria, con sede in Novate Milanese (Milano);

1004) Fragagnano Soccorso, con sede in Fragagnano (Taranto);

1005) Confraternita di Misericordia di Otranto, con sede in Otranto (Lecce);

1006) Associazione Volontaria Protezione Civile e Prevenzione Incendi Boschivi, con sede in Asiago (Vicenza);

1007) Libera Associazione Soccorso Amico (L.A.S.A.), con sede in Ghilarza (Oristano).

Art. 2.

1. Sono modificate come segue le denominazioni degli enti sottoindicati:

da «Confraternita di Misericordia: Lari (Pisa)», inserita nel decreto ministeriale 24 settembre 1964 al n. 113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1965 a «Misericordia nel comune di Lari», con sede in Lari (Pisa);

da «Confraternita di misericordia di Santa Fiora, con sede in Santa Fiora (Grosseto)», inserita nel decreto ministeriale 12 dicembre 1978 al n. 426, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 19 gennaio 1979 ad «Arciconfraternita di Misericordia di Santa Fiora», con sede in Santa Fiora (Grosseto);

da «Fraternita di Misericordia di Assemini, con sede in Assemini (Cagliari)», inserita nel decreto ministeriale 2 settembre 1987 al n. 680, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1987 a «Confraternita di Misericordia di Assemini», con sede in Assemini (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1995

Il direttore generale: SAPIENZA

95A7881

DECRETO 28 dicembre 1995.

Approvazione del modello di dichiarazione mod. 780/96 concernente l'imposta sostitutiva sul patrimonio degli organismi d'inventario collettivo in valori mobiliari di diritto nazionale ed esteri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, recante attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunità europea (OICVM);

Visto l'art. 9 della predetta legge n. 77 del 1983, in forza della quale le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale devono provvedere entro il 31 gennaio di ciascun anno, per ognuno dei fondi da esse gestiti e con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, a presentare la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva ed a versare, entro lo stesso termine, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'imposta sostitutiva utilizzando il capitolo 1031 e gli articoli 1 e 2 a seconda che l'imposta sostitutiva sia stata applicata, rispettivamente, con l'aliquota dello 0,25 per cento ovvero con le aliquote ridotte dello 0,10 e dello 0,05 per cento;

Visto l'art. 10-*ter*, comma 2, della citata legge n. 77 del 1983, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 77 del 1983, ai quali continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'art. 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, devono provvedere entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio a presentare la dichiarazione relativa alla determinazione del patrimonio netto sul quale va commisurata l'imposta sostitutiva, da versare, entro lo stesso termine, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, utilizzando il capitolo 1031 e l'art. 3;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (Sicav) in base al quale vengono dichiarate applicabili alle Sicav le disposizioni tributarie di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983;

Visto il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi — nella specie applicabile in forza delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983 e di cui al combinato disposto degli articoli 9, terzo comma, e 11-*bis*, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983 — in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvati gli annessi modelli 780, 780/A, 780/B e 780/C concernenti la dichiarazione annuale che le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, le società di investimento a capitale variabile (Sicav) ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti ai quali si applica l'art. 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sono obbligati a presentare nell'anno 1996 con riguardo all'imposta sostitutiva per il patrimonio gestito nell'anno 1995.

2. I modelli 780, 780/A e 780/C devono essere riprodotti in unico esemplare.

Art. 2.

1. I modelli di cui all'art. 1 sono in distribuzione presso il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario - Servizio III - Divisione V.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI
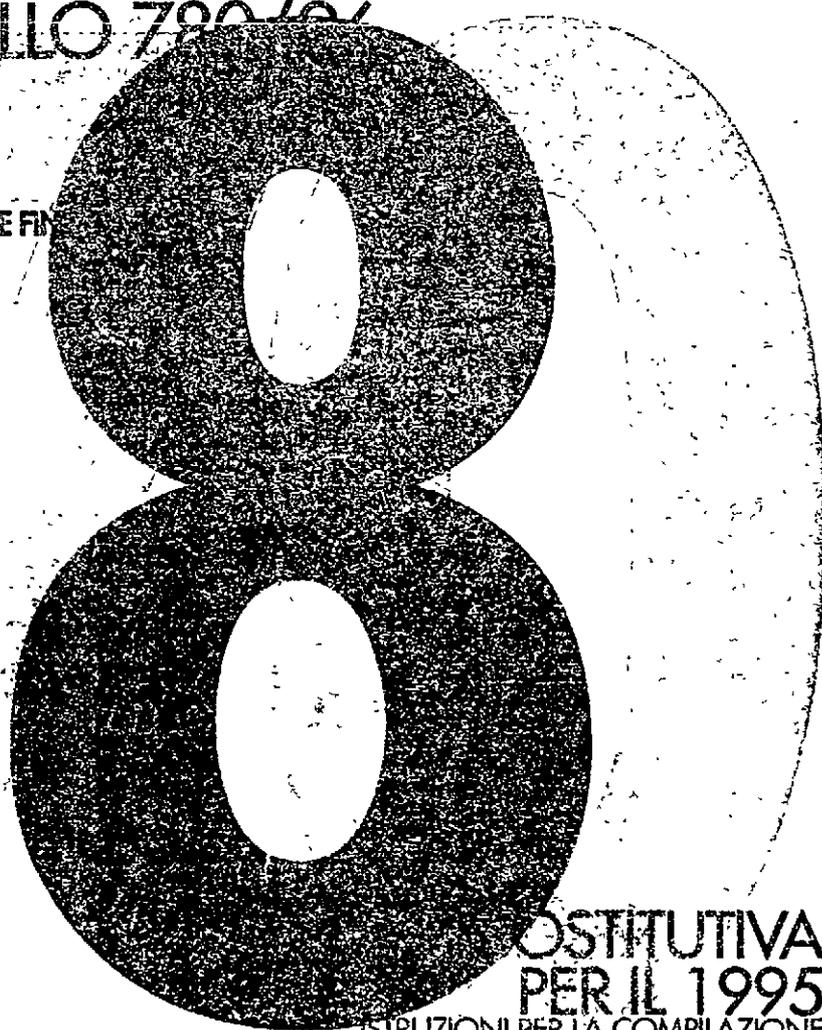
DICHIARAZIONE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI, DELLE SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) E DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA DEI FONDI COMUNI ESTERI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI AI QUALI SI APPLICA L'ART. 11-BIS DEL D.L. 30/9/1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25/11/1983, N. 649.

ISTRUZIONI GENERALI pag.

Ministero delle Finanze **ISTRUZIONI GENERALI** Modello 780

PREMESSA

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, ***relativamente ad ognuno dei fondi da esse gestiti,*** e le società di investimento a capitale variabile (Sicav) devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

L'imposta sostitutiva, da versarsi esclusivamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro la predetta data del 31 gennaio, è applicata sul valore netto del fondo o della Sicav determinato quale media annua dei valori netti, quali risultano dai prospetti di cui all'art. 5, lettera *d)*, della citata legge n. 77 del 1983, relativi alla fine di ciascun mese.

Al fine di tener conto, nel calcolo dell'imposta sostitutiva, della circostanza che il fondo o la Sicav siano stati avviati o siano cessati in corso d'anno, nella determinazione della predetta media annua si devono considerare anche i mesi nei quali il fondo o la Sicav non hanno avuto alcun valore perché non ancora avviati ovvero già cessati.

L'imposta sostitutiva è applicata secondo tre diverse aliquote: 0,05%, 0,10% e 0,25%. Tali aliquote sono applicate sul valore netto del fondo in proporzione alla parte dell'attivo costituita:

a) per l'applicazione dell'aliquota dello 0,05%, da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

b) per l'applicazione dell'aliquota dello 0,10%, da azioni ed obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali;

c) per l'applicazione dello 0,25%, dalla residuale parte del patrimonio del fondo o della Sicav.

Ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, introdotto dalla legge di conversione 25 novembre 1983, n. 649 — norma tuttora applicabile in virtù della disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 10-ter del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429 — i fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, abrogato con il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, sono tenuti ad applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR da commisurarsi sulla parte del fondo proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio ed alla fine di ciascun esercizio.

L'aliquota applicabile è stabilita nella misura dello 0,50 per cento, da versare alle competenti sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio (il 30 gennaio per i fondi il cui esercizio e ad anno solare), sul capitolo 1031, art. 3, del bilancio di entrata dello Stato.

In base all'ultimo comma dell'art. 11-*bis* del citato D.L. n. 512/1983 il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente, entro il predetto termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la dichiarazione relativa al predetto ammontare, allegandovi oltre alla copia della distinta o del bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva ed al prospetto da cui risulti il calcolo seguito per la determinazione del patrimonio netto anche la relazione di stima redatta da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Consob, con l'avvertenza che la dichiarazione annuale si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di stima.

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende quattro riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti i fondi comuni d'investimento, compresi quelli destinatari della particolare disciplina recata dall'art. 11-*bis* del più volte citato D.L. n. 512 del 1983, ovvero le società d'investimento (Sicav); il secondo, relativo ai dati riguardanti esclusivamente le società di gestione dei fondi comuni ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia delle parti o quote dei fondi comuni esteri ai quali si applica l'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante della società di gestione, o della società d'investimento ovvero del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia delle parti o quote dei fondi comuni esteri ai quali si applica l'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983; il quarto, destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della Sicav o della società di gestione del fondo comune ovvero della società residente incaricata del collocamento in Italia di parti o quote dei fondi comuni esteri come sopra individuati.

Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina od a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione.

■ RIQUADRO RELATIVO AL FONDO COMUNE O ALLA SOCIETÀ D'INVESTIMENTO.

In questo riquadro devono essere indicati alcuni dati riguardanti il fondo comune — italiano od estero destinatario della disciplina di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 — e tutti i dati riguardanti la Sicav, tenendo ben presente che i dati relativi al numero di codice fiscale ed al domicilio fiscale devono essere compilati esclusivamente con riguardo alle Sicav, mentre i dati relativi alla sede legale devono essere indicati con riguardo sia ai predetti fondi esteri che alle Sicav.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa la denominazione del fondo comune — italiano od estero, come sopra precisato — ovvero della Sicav, quale si desume, rispettivamente, dal regolamento di gestione o dallo statuto. Deve essere barrata l'apposita casella in caso di variazione della denominazione rispetto all'ultima dichiarazione presentata. Nel caso in cui il fondo comune è noto attraverso una sigla, va indicata anche quest'ultima.

Data di istituzione: per un fondo comune è la data nella quale l'assemblea della società di gestione ha deliberato l'istituzione del fondo, approvandone anche il regolamento; per una società d'investimento è la data nella quale l'assemblea ha deliberato l'atto costitutivo, approvandone anche lo statuto.

Numero di codice attribuito dalla Banca d'Italia: quale numero di codice attribuito dalla Banca d'Italia deve essere riportato quello che l'Organo di Vigilanza assegna per le segnalazioni statistiche. Deve essere barrata l'apposita casella in caso di variazione del codice stesso rispetto all'ultima dichiarazione presentata.

Provvedimento che ha autorizzato al collocamento: vanno riportati gli estremi del provvedimento con il quale il Ministero del Commercio estero ha inizialmente concesso, ai sensi della richiamata normativa valutaria, l'autorizzazione al collocamento nel territorio dello Stato delle parti o quote dei fondi comuni esteri, come sopra individuati.

Numero di codice fiscale: deve essere indicato esclusivamente dalle Sicav. Tale numero è formato di undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.

Ministero delle Finanze **ISTRUZIONI GENERALI** Modello 780

Sede legale: deve essere indicata oltre che dalle Sicav - precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico - anche dai fondi esteri, come sopra individuati.

Domicilio fiscale: deve essere indicato esclusivamente dalle Sicav e soltanto nel caso in cui il domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale.

Luogo di conservazione delle scritture contabili: deve essere indicato l'indirizzo esatto. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

■ **RIQUADRO RELATIVO ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL FONDO COMUNE ED AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA DEI FONDI ESTERI CUI SI APPLICA L'ART. 11-*bis*** del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

In questo riquadro vanno indicati tutti i dati riguardanti esclusivamente la società di gestione del fondo comune di investimento ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia di quote di fondi esteri ai quali si applica la disciplina dell'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 come sopra precisato.

Numero di codice fiscale: tale numero è formato di undici cifre, che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo. Va barrata la casella in caso di variazione, anche a seguito di fusione, rispetto all'ultima dichiarazione presentata.

Sede legale: deve essere indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Domicilio fiscale: deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale.

■ **RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE**

Nel terzo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società di gestione del fondo comune, della società d'investimento (Sicav) o del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con due codici: si dovrà barrare il codice (1) se si tratta di rappresentante legale, il codice (2) se si tratta di liquidatore.

Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello del domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte, devono essere indicati gli altri; in tal caso, per ciascuno di essi, devono essere riportati i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.

Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della società di gestione, della Sicav o del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri. Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale.

Sottoscrizione della dichiarazione: la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o dall'amministratore munito di apposita delega per tale adempimento.

3 COMPILAZIONE DEI QUADRI A, B E C. CALCOLO DELLE PROPORZIONI SECONDO LE QUALI APPLICARE LE DIVERSE ALIQUOTE

3.1 - Con riferimento ai ***fondi comuni di diritto nazionale*** ed alle ***Sicav,*** le diverse proporzioni secondo le quali vanno applicate le predette aliquote dello 0,05%, dello 0,10% e dello 0,25%, sono espresse dai rapporti tra le componenti dell'attivo di cui ai punti *a), b)* e *c)* della premessa (v. paragrafo 1 delle presenti istruzioni) e il totale delle attività; relativamente a tali rapporti si precisa che sia il numeratore che il denominatore sono calcolati come ***media annua*** dei valori risultanti dai prospetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (redatti anche dalle Sicav ai sensi dell'articolo 8 del richiamato decreto legislativo n. 84/92), relativi alla fine di ciascun mese, prospetti sulla cui base sono stati predisposti quelli che costituiscono i quadri A e B del modello 780, riguardanti rispettivamente, lo schema di composizione dell'attivo dei fondi comuni di diritto nazionale e delle Sicav.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera *c)*, della citata legge n. 77/83, in relazione ai fondi comuni, e dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 84/92 in relazione alle Sicav, lo schema-tipo per la redazione di tali prospetti è determinato dalla Banca d'Italia - sentita la Consob.
Gli schemi di composizione dell'attivo dei fondi comuni e delle Sicav sono stati sostanzialmente desunti dai predetti schemi-tipo e sono stati inclusi nel presente modello di dichiarazione, contraddistinti come Mod. 780/A e Mod. 780/B e devono essere alternativamente compilati dai soggetti obbligati a presentare questa dichiarazione a seconda che il calcolo dell'imposta sostitutiva riguardi, rispettivamente, un fondo comune ovvero una Sicav; detti moduli sono strutturati in modo da consentire l'ottenimento della media annua dei valori della quota o dell'azione risultanti dai corrispondenti prospetti del valore relativi ad ogni fine mese. Dalla compilazione di tali prospetti si evince sia la composizione del portafoglio e sia il valore complessivo dello stesso.

Ciò premesso, si rendono necessarie alcune precisazioni di carattere generale ai fini di una corretta redazione del ***"prospetto per il calcolo dell'imposta sostitutiva"*** sul patrimonio dei fondi comuni e delle Sicav, che costituisce operazione successiva alla redazione dei predetti quadri A e B, concernenti — come già precisato — lo schema di composizione dell'attivo dei fondi comuni e delle Sicav.

Per determinare secondo quale proporzione applicare l'aliquota dello 0,05%, al numeratore del rapporto deve essere considerato la detta media annua del valore dei titoli di Stato, dei conti correnti e depositi, dei titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché delle quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari posseduti dal fondo o dalla Sicav.

Per determinare secondo quale proporzione applicare l'aliquota dello 0,10%, al numeratore del rapporto dovranno essere considerate le azioni e le obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali.

Ai fini dell'individuazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni quotate in borsa, la denominazione degli emittenti quotati nelle borse valori con sede in Italia ed aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali è desumibile dalla deliberazione adottata dal Consiglio di Borsa nella seduta del 13 aprile 1995. Detta deliberazione, recante ***«riclassificazione dei settori del listino ufficiale»,*** individua i titoli quotati appartenenti al macrosettore ***«titoli industriali»*** ed è stata adottata in forza della delega concessa dalla Consob con deliberazione n. 6800 del 26 gennaio 1993, pubblicata a pag. 73 del Bollettino

CONSOB n. 1 del mese di gennaio 1993, e con deliberazione Consob n. 8979 del 17 gennaio 1995, pubblicata a pag. 12 del Bollettino CONSOB n. 1 del mese di gennaio 1995.

L'aliquota dello 0,25% dovrà essere applicata sul patrimonio secondo la proporzione che sia complemento all'unità della somma delle due precedenti proporzioni.

Con riferimento, poi, a particolari voci che compaiono nel prospetto del valore della quota o della azione, e che concorrono a comporre l'attivo del fondo o della Sicav, si precisa che:

— la «posizione netta di liquidità» (rigo 12 per i fondi comuni e per le Sicav), attesa la sua natura di componente liquida del portafoglio, deve essere considerata nel numeratore della proporzione secondo la quale applicare lo 0,05%, ma solo se attiva; se negativa, di tale voce dovrà essere tenuto conto come posta incrementativa delle passività del patrimonio;

— i «diritti maturati e non riscossi» (righi 14, 15 e 16 per i fondi comuni e rigo 14 per le Sicav), devono essere imputati alle singole poste dell'attivo alle quali si riferiscono;

— la voce «depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine», rileva per l'applicazione dello 0,05 per cento.

3.2 - Con esclusivo riferimento ai ***fondi comuni esteri*** di investimento mobiliare ai quali si applica l'art. 11-*bis* del più volte citato D.L. n. 512/1983 è stato predisposto il Mod. 780/C che riproduce, in buona sostanza, lo schema di dichiarazione allegato alla circolare n. 3 del 1° febbraio 1984 della Direzione Generale delle imposte dirette, con la quale vennero, fra l'altro, fornite le apposite istruzioni, tuttora valide in quanto non modificate. Si ribadisce con l'occasione l'obbligo di allegare alla dichiarazione, da redigersi in conformità all'unito modello, la relazione di stima della società di revisione designata dalla Consob; in mancanza di tale relazione la dichiarazione si intende omessa.

4 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 9 della legge n. 77 del 1983 e del terzo comma dell'art. 9 del D.L. n. 512/1983 ai fini delle modalità di effettuazione dei versamenti e della presentazione della dichiarazione previste da detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica numeri 600 e 602 del 1973; si applicano altresì le disposizioni di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Conseguentemente la presente dichiarazione deve essere presentata, nei termini già precisati nel paragrafo 1, all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato a rendere la dichiarazione. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. La dichiarazione può anche essere ***spedita per raccomandata*** (ma soltanto all'Ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio) e, in tal caso, si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 600/1973, ridotte ad un quarto. La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su una stampata conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del citato D.L. n. 429 del 1982, convertito dalla legge n. 516 del 1982, come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.

Ai fini del versamento si ribadisce che l'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni di diritto nazionale e dalle Sicav deve essere versata esclusivamente presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, entro il predetto termine del 31 gennaio, sul capitolo 1031 del bilancio di entrata dello Stato, utilizzando l'articolo 1 se l'imposta sostitutiva è stata applicata con l'aliquota dello 0,25 per cento e utilizzando l'articolo 2 se l'imposta sostitutiva è stata applicata con le aliquote ridotte dello 0,10 e dello 0,05 per cento; il versamento dell'imposta sostitutiva dello 0,50 per cento, dovuta sui fondi esteri sopra citati, va invece effettuato entro la data del 30 gennaio, se l'esercizio è ad anno solare, e comunque entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, utilizzando il capitolo 1031 e l'art. 3.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/96

dichiarazione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) e dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare ai quali si applica l'art. 11-bis del D.L. 30/9/1983, n. 512, convertito nella legge 25/11/1983, n. 649

Centro di servizio ____________
oppure N. ______
Ufficio delle imposte ____________

Presentata al Comune di ____________
il ____________ n. ____________

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL 1995

DATI RELATIVI AL FONDO COMUNE O ALLA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO

DENOMINAZIONE (2) ____________ ☐
SIGLA EVENTUALE ____________
DATA DI ISTITUZIONE
NUMERO ATTRIBUITO DALLA BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO CHE AUTORIZZA AL COLLOCAMENTO
NUMERO DI CODICE FISCALE

SEDE LEGALE (3) mese anno	COMUNE		PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)
DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) mese anno	COMUNE		PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE O AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

NUMERO DI CODICE FISCALE	SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O DELL'INCARICATO

DENOMINAZIONE (2) ____________ ☐

SEDE LEGALE (3) mese anno	COMUNE		PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)
DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) mese anno	COMUNE		PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	CODICE CARICA ① ②	DATA CARICA (4) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA	TELEFONO (prefisso e numero)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (5)
(in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ____________ ____________

(1) In caso di fusione indicare i dati relativi alla Società estinta.
(2) Barrare la casella se l'attuale denominazione è diversa da quella riportata sull'ultima dichiarazione.
(3) Indicare la data di variazione solo se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione.
(4) Data di decorrenza della carica, da indicare solo se è variato rispetto alla precedente dichiarazione.
(5) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 78[illegible]/A

FONDI COMUNI - Schema di composizione dell'attivo

	1 Gennaio	2 Febbraio	3 Marzo	4 Aprile	5 Maggio	6 Giugno	7 Luglio	8 Agosto	9 Settembre	10 Ottobre	11 Novembre	12 Dicembre	13 Media annua	
1. Titoli di Stato e assimilati														1
2. Titoli obbligazionari: - obbligazioni convertib. in azioni industriali italiane														2
3. - altre obbligazioni convertibili														3
4. - obbligazioni diverse da quelle convertibili														4
5. Titoli azionari: - industriali italiani														5
6. - altri														6
7. Parti di OICVM														7
8. Premi e opzioni acquistati														8
9. Altri valori mobiliari e titoli di credito: - titoli similari alle obbligazioni														9
10. - altri														10
11. Totale portafoglio														11
12. Posizione netta di liquidità (1)														12
13. Depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine														13
14. Diritti maturati e non riscossi: - su obbligazioni e titoli similari, titoli di Stato, c/c e depositi, quote di OICVM														14
15. - su azioni industriali ital. e su obbligaz. convertibili in azioni industriali italiane														15
16. - su altri titoli														16
17. Attività diverse														17
18. Totale attività														18
19. Totale passività														19
20. Valore complessivo netto del patrimonio del fondo														20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

(1) La posizione netta di liquidità se positiva deve essere considerata fra le attività, se negativa fra le passività.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DEI FONDI COMUNI

SEZ. I - Calcolo delle proporzioni secondo le quali applicare le varie aliquote (1)

1. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,05 per cento*

a) titoli di Stato ed assimilati (riga 1) ______

b) titoli obbligazionari (riga 4) ______

c) parti di o.i.c.v.m. (riga 7) ______

d) altri valori mobiliari e titoli di credito (similari alle obbligazioni) (riga 9) ______

e) posizione netta di liquidità (riga 12) ______

f) depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine (riga 13) ______

g) diritti maturati e non riscossi su titoli di Stato, su conti correnti e depositi, su titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché su quote di o.i.c.v.m. (riga 14) ______

– totale [a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)] ______ (h) ______

= α (2) ______ (*)

– totale attività (riga 18) ______ (i) ______

2. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,10 per cento*

l) obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 2) ______

m) azioni di Società industriali italiane (riga 5) ______

n) diritti maturati e non riscossi su azioni di Società industriali italiane e su obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 15) ______

– totale [l) + m) + n)] ______ (o) ______

= β (2) ______ (*)

– totale attività (riga 18) ______ (i) ______

3. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,25 per cento*

p) totale attività (riga 18) - [somma di (h) + (o)] ______ (q) ______

= γ (2) ______ (*)

– totale attività (riga 18) ______ (i) ______

SEZ. II - Determinazione dell'imposta sostitutiva da versare

– Patrimonio netto (riga 20) × ______ (3) × 0,05% = £ ______ +
– Patrimonio netto (riga 20) × ______ (3) × 0,10% = £ ______ +
– Patrimonio netto (riga 20) × ______ (3) × 0,25% = £ ______ =

– Ammontare complessivo dell'imposta da versare ______ £ ______

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA: data |__|__|__| N° della distinta o del bollettino ______ Sigla provincia |__|__|

Si allegano copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ______ ______

(1) Tutti i calcoli vanno effettuati utilizzando le medie annue - valori di cui alla colonna 13 dello schema di composizione dell'attivo del fondo comune.
(2) Indicare in "α" il risultato del rapporto tra (h) ed (i); in "β" il risultato del rapporto tra (o) ed (i) e in "γ" il risultato del rapporto tra (q) ed (i). (*) Le cifre che esprimono i rapporti devono essere approssimate al quarto decimale.
(3) Indicare in corrispondenza dell'aliquota dello 0,05% l'importo di "α", in corrispondenza dell'aliquota dello 0,10% l'importo di "β" e in corrispondenza dell'aliquota dello 0,25% l'importo di "γ".

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/C

FONDI COMUNI ESTERI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI AI QUALI SI APPLICA L'ART. 11-bis del D.L. 30.9.1983, n. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25.11.1983, n. 649.

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DEL FONDO

	All'inizio dell'esercizio	Alla fine dell'esercizio
a) Patrimonio netto	____________	____________
b) Numero delle quote-parti emesse	____________	____________
c) Numero delle quote-parti collocate nel territorio dello Stato	____________	____________
d) Rapporto percentuale di c) su b)	____________	____________
e) Patrimonio netto proporzionalmente attribuibile alle quote collocate nel territorio dello Stato [d) moltiplicato per a)]	____________	____________
f) Patrimonio netto medio imponibile (media importi lettera e)		____________
g) Imposta dovuta (0,50% di f)		____________

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA: data |__|__|__| N° della distinta o del bollettino ____________ Sigla provincia |__|__|

Si allegano: copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale; prospetto di calcolo del patrimonio netto; relazione di stima a cura della Società di revisione.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ____________ ____________

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DELLE SICAV

SEZ. I - Calcolo delle proporzioni secondo le quali applicare le varie aliquote (1)

1 *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,05 per cento*

a) titoli di Stato ed assimilati (riga 1) ______

b) titoli obbligazionari (riga 4) ______

c) parti di o.i.c.v.m. (riga 7) ______

d) altri valori mobiliari e titoli di credito (similari alle obbligazioni) (riga 9) ______

e) posizione netta di liquidità (riga 12) ______

f) depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine (riga 13) ______

g) diritti maturati e non riscossi su titoli di Stato, su conti correnti o depositi, su titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché su quote di o.i.c.v.m. (riga 14) ______

- totale (a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)) ______ (h) ______

= α (2) ______ (*)

- totale attività (riga 21) ______ (i) ______

2 *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,10 per cento*

l) obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 2) ______

m) azioni di Società industriali italiane (riga 5) ______

n) diritti maturati e non riscossi su azioni di Società industriali italiane e su obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 15) ______

- totale (l) + m) + n)) ______ (o) ______

= β (2) ______ (*)

- totale attività (riga 21) ______ (i) ______

3 *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,25 per cento*

p) totale attività (riga 21) - (somma di (h) + (o)) ______ (q) ______

= γ (2) ______ (*)

- totale attività (riga 21) ______ (i) ______

SEZ. II - Determinazione dell'imposta sostitutiva da versare

- Capitale sociale (riga 23) × ______ (3) × 0,05% = £ ______ +
- Capitale sociale (riga 23) × ______ (3) × 0,10% = £ ______ +
- Capitale sociale (riga 23) × ______ (3) × 0,25% = £ ______ =

- Ammontare complessivo dell'imposta da versare ______ £ ______

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA data |__|__|__| N° della distinta o del bollettino ______ Sigla provincia |__|__|

Si allegano copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale

La presente dichiarazione è completa e veritiera

IL DICHIARANTE

Data ______ ______

(1) Tutti i calcoli vanno effettuati utilizzando le medie annue dei valori di cui alla colonna 13 dello schema di composizione dell'attivo della Sicav.
(2) Indicare in "α" il risultato del rapporto tra (h) ed (i), in "β" il risultato del rapporto tra (o) ed (i) e in "γ" il risultato del rapporto tra (q) ed (i). (*) Le cifre che esprimono i rapporti devono essere approssimate al quarto decimale.
(3) Indicare in corrispondenza dell'aliquota dello 0,05% l'importo di "α", in corrispondenza dell'aliquota dello 0,10% l'importo di "β" e in corrispondenza dell'aliquota dello 0,25% l'importo di "γ".

95A7906

DECRETO 29 dicembre 1995.

Approvazione del modello di dichiarazione mod. 780-*bis*/96 concernente l'imposta sostitutiva sul patrimonio dei fondi di investimento mobiliare chiusi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 14 agosto 1993, n. 344, recante l'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi;

Visto il comma 7 dell'art. 11 della predetta legge n. 344 del 1993, in forza del quale le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi devono provvedere entro il 31 gennaio di ciascun anno, per ognuno dei fondi da esse gestiti e con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, a presentare la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva ed a versare, entro lo stesso termine, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'imposta sostitutiva utilizzando il capitolo 1031 e gli articoli 4 e 5 a seconda che l'imposta sostitutiva sia stata applicata, rispettivamente, con l'aliquota dello 0,25 per cento ovvero con l'aliquota ridotta dello 0,10;

Visto il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi — nella specie applicabile in forza delle disposizioni di cui al settimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 344 del 1993 — in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati l'annesso modello 780-*bis* concernente la dichiarazione annuale che le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di diritto nazionale sono obbligate a presentare nell'anno 1996 con riguardo all'imposta sostitutiva per il patrimonio gestito nell'anno 1995.

2. Il modello 780-*bis* deve essere riprodotto in unico esemplare.

Art. 2.

1. Il modello di cui all'art. 1 è in distribuzione esclusivamente presso il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario - Servizio III - Divisione 5ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780-bis/96

dichiarazione della società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Centro di servizio ____________
oppure N. ______
Ufficio delle imposte ____________

Presentata al Comune di ____________
il ____________ n. ____________

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL 1995

DATI RELATIVI AL FONDO COMUNE

DENOMINAZIONE (2) ____________ ☐

SIGLA EVENTUALE ____________

DATA DI ISTITUZIONE

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE | SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O DELL'INCARICATO

DENOMINAZIONE (2) ____________ ☐

SEDE LEGALE (3) mese anno | COMUNE | PROVINCIA | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | TELEFONO (prefisso e numero)

DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) mese anno | COMUNE | PROVINCIA | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | TELEFONO (prefisso e numero)

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE | COGNOME (per le donne quello da nubile) | NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. NASCITA (sigla) | CODICE CARICA ① ② | DATA CARICA (4) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA | TELEFONO (prefisso e numero) | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data ____________

IL DICHIARANTE

____

(1) In caso di fusione indicare i dati relativi alla Società estinta.
(2) Barrare la casella se l'attuale denominazione è diversa da quella riportata sull'ultima dichiarazione.
(3) Indicare la data di variazione solo se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione.
(4) Data di decorrenza della carica, da indicare solo se è variato rispetto alla precedente dichiarazione.
(5) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760-bis/A

PROSPETTO RIGUARDANTE LA COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ ED IL CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO			
ATTIVITÀ	1. Situazione al 30 giugno 1995	2. Situazione al 31 dicembre 1995	3. Media annua
1. Valori mobiliari non quotati emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317			
1.a. Azioni			
1.b. Quote			
1.c. Obbligazioni convertibili, o cum warrant, in azioni dello stesso emittente			
2. Altri valori mobiliari non quotati			
2.a. Azioni			
2.b. Quote			
2.c. Obbligazioni convertibili, o cum warrant, in azioni dello stesso emittente			
2.d. Altri valori mobiliari non quotati			
3. Titoli di Stato			
4. Azioni quotate			
5. Obbligazioni quotate			
6. Altri valori mobiliari quotati			
7 Disponibilità liquide, premi ed opzioni acquistate			
8. Attività diverse o Ratei attivi			
9. TOTALE ATTIVITÀ			
10. PASSIVITÀ			
11. VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (rigo 9 - rigo 10)			

Attenzione: Gli importi vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO NETTO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSI (1)

SEZ. I - Calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta con l'aliquota dello 0,25 per cento.

Valore complessivo netto del fondo (Rigo 11 colonna 3) × 0,25% = Lire ____________

Ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta Lire ____________

SEZ. II - Calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta con l'aliquota dello 0,10 per cento.

Valore complessivo netto del fondo (Rigo 11 colonna 3) × 0,10% = Lire ____________

Ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta Lire ____________

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA: data |__|__|__|__| N° della distinta o del bollettino ____________ Sigla provincia |__|__|

Si allegano: copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento dalla Sezione di Tesoreria provinciale.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data ____________

IL DICHIARANTE

____

(1) L'imposta dovuta deve essere determinata arrotondando il risultato del prodotto tra il patrimonio netto e l'aliquota alle 1000 lire inferiori se le ultime tre cifre sono inferiori o pari a 500 e alle 1000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire.

ISTRUZIONI GENERALI

PREMESSA

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di diritto nazionale devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, la dichiarazione relativa all'ammontare del patrimonio in relazione al quale si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo una delle due aliquote previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344.

L'imposta sostitutiva, da versarsi esclusivamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro la predetta data del 31 gennaio, è applicata sull'ammontare del valore netto del fondo determinato quale media annua dei valori netti che risultano dalle relazioni semestrali dell'anno precedente, previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della citata legge n. 344 del 1993.

Al fine di tener conto, nel calcolo dell'imposta sostitutiva, della circostanza che il fondo sia stato avviato o sia cessato in corso d'anno, nella determinazione della predetta media annua si deve considerare anche il semestre nel quale il fondo non ha avuto alcun valore perché non ancora avviato o già cessato.

L'imposta sostitutiva è applicata con l'aliquota dello 0,25 per cento sul valore netto del fondo; l'aliquota dello 0,25 per cento è ridotta allo 0,10 per cento del predetto valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori netti risultanti dalle relazioni semestrali dell'anno precedente, qualora gli attivi del fondo risultino investiti in misura non inferiore al 50 per cento in azioni o quote, ovvero in obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente, o in titoli *cum warrant*, non quotati ed emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione si compone di quattro riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti i fondi comuni d'investimento; il secondo, relativo ai dati riguardanti esclusivamente le società di gestione dei fondi comuni; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante della società di gestione; il quarto, destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della società di gestione del fondo comune. Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina od a carattere stampatello, senza alcuna abbreviazione.

■ RIQUADRO RELATIVO AL FONDO COMUNE

In questo riquadro devono essere riportati alcuni dati riguardanti il fondo comune, secondo le seguenti indicazioni.

Denominazione: deve essere indicata in maniera esatta e completa la denominazione del fondo comune; deve essere inoltre barrata l'apposita casella qualora la denominazione del fondo sia variata rispetto all'ultima dichiarazione presentata. Nel caso in cui il fondo comune sia stato identificato attraverso una sigla deve essere indicata anche quest'ultima.

Data di istituzione: per un fondo comune è la data nella quale l'assemblea della società di gestione ha deliberato l'istituzione del fondo, approvandone anche il regolamento.

Luogo di conservazione delle scritture contabili: deve essere indicato l'indirizzo esatto. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate le generalità o la denominazione di questi ultimi.

■ RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE.

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del rappresentante della società di gestione del fondo comune; ai fini della individuazione della carica rivestita dal soggetto all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con due codici: si dovrà barrare il codice ① se si tratta di rappresentante legale, il codice ② se si tratta di liquidatore.
Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica dev'essere indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello del domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
Qualora i rappresentanti siano più di uno, in un allegato a parte devono essere indicati gli altri: in questo caso, per ciascuno di essi devono essere esposti i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato sul frontespizio.
Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della società di gestione. Con riferimento alla qualifica si deve indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di componente il collegio sindacale.

Sottoscrizione della dichiarazione: la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o dall'amministratore munito di apposita delega per tale adempimento.

3

MOD. 780-bis/A - COMPILAZIONE DEL PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ ED IL CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

In questo modello devono essere indicati, distintamente, i singoli valori che compongono l'attivo del fondo comune d'investimento mobiliare chiuso di diritto nazionale, con riferimento alle consistenze dell'ultimo giorno di ciascun semestre. I predetti valori devono essere desunti dai prospetti semestrali determinati dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 344 del 1993. Lo schema di composizione dell'attivo del fondo comune è stato sostanzialmente desunto dai predetti schemi tipo.
Il modulo è stato strutturato in modo da consentire l'ottenimento della media annua dei valori.

4

COMPILAZIONE DEL PROSPETTO PER IL CALCOLO DELLA IMPOSTA SOSTITUTIVA

In questo paragrafo vengono fornite alcune precisazioni di carattere generale ai fini di una corretta redazione del ***"prospetto per il calcolo dell'imposta sostitutiva"*** sul patrimonio del fondo comune.
Per individuare la base imponibile dell'imposta sostitutiva da applicare secondo l'aliquota dello 0,25 o dello 0,10 per cento occorre innanzitutto determinare la media annua dei valori esposti in ciascuna delle due situazioni semestrali riportate nel quadro A, indicando il risultato nella colonna 3.
Successivamente deve essere determinato il valore complessivo netto del fondo: detto valore è costituito dalla differenza tra il totale delle attività, indicato nel rigo 9, e l'ammontare delle passività, indicato nel rigo 10, e deve essere indicato nel rigo 11, colonna 3. Su detto importo deve essere applicata l'aliquota dell'imposta sostitutiva.
Per individuare l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare dovranno essere sommati i valori dell'attivo che esprimono gli investimenti del fondo in valori mobiliari non quotati (azioni, quote, obbligazioni convertibili in azioni di uno stesso emittente, o in titoli *cum warrant*) emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (righi 1.a, 1.b ed 1.c della colonna 3 del quadro A). La somma così ottenuta dovrà essere divisa per la somma dei valori che compongono l'attivo, desumendola dal rigo 9, colonna 3, del quadro A.
Se il quoziente (rigo 1.a + rigo 1.b + rigo 1.c: rigo 9) assume un valore pari o superiore a 0,5 l'imposta sostitutiva dovuta per il 1995 è determinata applicando al valore complessivo netto del fondo (rigo 11 di colonna 3) l'aliquota dello 0,10 per cento; se, invece, il quoziente di cui sopra assume un valore inferiore a 0,5 l'imposta sostitutiva per il 1995 deve essere determinata applicando al valore complessivo netto del fondo (rigo 11 di colonna 3) l'aliquota dello 0,25 per cento.

5

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 11 della legge n. 344 del 1993, ai fini delle modalità di effettuazione dei versamenti e di presentazione della dichiarazione prevista da detto articolo si applicano le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica numeri 600 e 602 del 29 settembre 1973; si applicano altresì le disposizioni di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Conseguentemente, la presente dichiarazione deve essere presentata, nei termini già precisati nel paragrafo 1, all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato a rendere la dichiarazione. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata senza avviso di ricevimento (ma soltanto all'ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio) e, in tal caso, si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.
La dichiarazione presentata con ritardo non superiore ad un mese è valida ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 ridotte ad un quarto. La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello non si considera omessa agli effetti penali ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del citato D.L. n. 492 del 1982, convertito dalla legge n. 516 del 1982, come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.
Ai fini del versamento si ribadisce che l'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi di diritto nazionale deve essere versata esclusivamente presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il predetto termine del 31 gennaio sul capitolo... del bilancio di entrata dello Stato, utilizzando l'articolo... se l'imposta sostitutiva è stata applicata con l'aliquota dello 0,25 per cento ed utilizzando l'articolo... se l'imposta sostitutiva è stata applicata con l'aliquota ridotta dello 0,10 per cento.

95A7907

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 dicembre 1995.

Modificazioni degli elenchi delle specialità medicinali soggette alle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *e)*, punto 2, e 13, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente l'elenco delle specialità medicinali registrate, soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante norme sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto interministeriale 21 luglio 1983, con il quale sono stati inseriti in tabella IV la sostanza e le preparazioni a base di tramadolo;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Gli elenchi delle specialità medicinali di cui al decreto interministeriale 3 ottobre 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoposte alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, sono così modificati:

ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI
CHE RIENTRANO NELLA TABELLA V

sono aggiunte le seguenti specialità medicinali:

Tramadolo cloridrato ... CONTRAMAL fiale, supposte, compresse, capsule, gocce;

Tramadolo cloridrato ... FORTRADOL fiale, supposte, compresse, capsule, gocce.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1995

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

95A7878

DECRETO 28 dicembre 1995.

Ulteriori provvedimenti sulla commercializzazione di presidi medico-chirurgici aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
E DEI FARMACI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, nel quale sono definite le caratteristiche dei prodotti medicinali che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso;

Vista la circolare del Ministero della sanità del 27 settembre 1991, n. 18, avente per oggetto l'applicazione del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, la quale prevede che «anche i prodotti per uso personale che posseggono o, comunque vantano specifiche proprietà disinfettanti rientrano fra i "medicinali", in quanto diretti ad impedire l'insorgere di uno stato patologico.»;

Vista la nota del 27 febbraio 1995 del Ministero della sanità con la quale sono state definite le procedure da seguire per la registrazione di specialità medicinali dei prodotti già autorizzati come presidi medico-chirurgici;

Visti i propri decreti 30 maggio 1995 e 15 settembre 1995, n. 575, con i quali, al fine di consentire una approfondita istruttoria ministeriale, è stata assentita la continuazione della commercializzazione dei presidi medico-chirurgici elencati negli allegati ai decreti stessi e per i quali erano state presentate, dalle aziende interessate, domande di registrazione come specialità medicinali ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'esito delle attività istruttorie del Ministero della sanità che hanno evidenziato la necessità di adeguamento delle documentazioni allegate a numerose istanze presentate dalle aziende interessate;

Rilevato che, sono ora pervenute la maggior parte delle integrazioni documentali richieste dal Ministero della sanità;

Considerato che l'attuazione delle procedure summenzionate non determina, comunque, cambiamenti nelle caratteristiche chimico-farmaceutiche dei prodotti in questione;

Visti i pareri favorevoli della Commissione unica del farmaco espressi in data 8 maggio 1995 e 13 novembre 1995 favorevoli alle proposte dell'ufficio presentate, rispettivamente, in data 6 maggio 1995 e del 10 novembre 1995;

Considerata la necessità di pervenire comunque al completamento dell'iter amministrativo in questione entro e non oltre dieci settimane dalla data del presente decreto;

Visto il parere in data 28 dicembre 1995 dell'ufficio legislativo del Ministero della sanità dal quale emerge la necessità di modificare il decreto del 30 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1995, e successive integrazioni secondo quanto specificato nel parere stesso;

Decreta:

A parziale modifica del decreto del Ministero della sanità del 30 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1995, le confezioni dei presidi medico chirurgici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto, come integrato dal decreto del Ministero della sanità del 15 settembre 1995, n. 575, non possono più essere commercializzate:

a) in caso di esito favorevole della valutazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto come specialità medicinale, a partire dalla data indicata nei relativi decreti;

b) in caso di esito non favorevole della valutazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto come specialità medicinale, a partire dal terzo giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento motivato di diniego per la commercializzazione come specialità medicinale.

Roma, 28 dicembre 1995

Il direttore generale: SILANO

96A0005

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 luglio 1995.

Modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;

Visto l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468;

Visto il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24;

Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, concernente misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse;

Visto il decreto interministeriale 31 agosto 1994 concernente modalità di riscossione e versamento, tramite delega agli uffici postali, dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie;

Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 1994 concernente riformulazione delle modalità di riscossione e versamento delle oblazioni stabilite dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 agosto 1994, previsto dal decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551;

Ritenuta la necessità di dare attuazione al disposto di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 39 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora dall'esame della documentazione allegata alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria presentata *ex lege* n. 724/1994 il richiedente la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria ritenga sorto un credito a proprio favore per il versamento di differenze non dovute a titolo di oblazione, potrà inoltrare apposita istanza di rimborso, redatta in carta da bollo, al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale.

2. L'istanza di cui al comma 1, corredata da un certificato del sindaco attestante l'ammontare dell'oblazione dovuta ovvero l'inesistenza di irregolarità, o il diniego di concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria e delle copie conformi delle ricevute dei versamenti effettuati sul conto corrente postale, deve essere inoltrata a mezzo plico raccomandato, senza avviso di ricevimento.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, nelle more della realizzazione dei presupposti necessari per l'eventuale istituzione dell'apposito capitolo nel proprio stato di previsione, provvederà all'inoltro delle istanze per le quali sia stata già verificata la sussistenza del diritto al rimborso, alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate competenti per territorio affinché queste ultime dispongano la restituzione delle somme versate e non dovute.

4. I rimborsi a favore degli aventi diritto saranno disposti dalle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate mediante ordinativi tratti su ordini di accreditamento emessi con imputazione al capitolo 3525 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondente capitolo per gli anni successivi; ovvero, in relazione a quanto previsto dal comma 3, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1995

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro dei lavori pubblici
BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1995
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 293

96A0006

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 settembre 1995.

Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1985, con il quale e stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Moscadello di Montalcino» ed e stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1993 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relativamente alla piattaforma ampelografica, ed alla introduzione per i soli tipi «tranquillo» e «frizzante» di alcune modifiche ed integrazioni riguardanti le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1985, e successivamente modificato con decreto ministeriale 2 agosto 1993 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MOSCADELLO DI MONTALCINO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno «Moscato bianco».

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 15%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» può essere prodotto nelle tipologie «Tranquillo», «Frizzante» e «Vendemmia Tardiva», alle condizioni previste dal presente disciplinare.

Art. 3

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti previsto dall'art 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 2 e 4, comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti all'albo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell'organo competente.

La resa massima per ettaro consentita nei primi due anni di produzione non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno di vegetazione e del 70% al quarto anno di vegetazione rispetto al massimale di cui all'art 4

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- Terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene e idonei a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Giacitura: collinare.

- Altitudine: non superiore ai 600 mt s.l.m.

- Esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve.

Densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino, per i nuovi impianti la densità minima dovrà essere di 3000 piante per ettaro.

Forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e dei vini

- Pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 65 in vino finito per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante». Per il tipo «Vendemmia Tardiva» la produzione massima di uva parzialmente appassita, non deve essere superiore a q.li 50 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 22,5 in vino.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere prese in carico separatamente sui registri obbligatori di cantina e devono essere evidenziate separatamente nella denuncia annuale delle uve, secondo le diverse tipologie.

Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10% per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante». Le uve destinate alla produzione della tipologia «Vendemmia Tardiva», ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 14%.

La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino qualificato «Vendemmia Tardiva» decorre dal 1° ottobre.

Art. 5.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La presa di spuma per il tipo «Frizzante» deve avvenire solo attraverso fermentazione naturale.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante» e al 45% per il tipo «Vendemmia Tardiva».

Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3.

Art. 6.

I vini «Moscadello di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche di seguito esposte, secondo le diverse tipologie

Tipologia «Tranquillo»:

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;

sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% di cui almeno un quarto ancora da svolgere;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Tipologia «Frizzante»:

colore: giallo paglierino tenue, con spuma fine e vivace;

odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;

sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva moscato,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% di cui almeno un quarto ancora da svolgere;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Tipologia «Vendemmia Tardiva»:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

odore: caratteristico, delicato e persistente;

sapore: aromatico, dolce ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 11,50% svolti e un minimo da svolgere di 3,50% in alcol potenziale;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino «Moscadello di Montalcino» qualificato «Vendemmia Tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia e non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia.

Durante l'affinamento il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» possono essere immessi al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: 0,375; 0,500; 0,750; 1,500.

Le bottiglie devono essere di vetro e chiuse con tappo di sughero.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

Sulle bottiglie contenenti il vino «Moscadello di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È vietato usare, insieme alla denominazione «Moscadello di Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», «Superiore», «Vecchio», «Riserva» e similari.

È consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta», «Podere», «Cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE in materia.

È inoltre consentito l'uso di indicazioni toponomastiche che facciano riferimento a vigneti dai quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalle norme in materia.

Nella designazione e presentazione in etichetta del vino «Moscadello di Montalcino» nei tipi «Frizzante» e «Vendemmia Tardiva», deve sempre figurare una delle dizioni «Frizzante» o «Vendemmia Tardiva», secondo il caso che ricorre, immediatamente al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata. Tali dizioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Moscadello di Montalcino».

95A7851

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 28 dicembre 1995.

Approvazione del bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1996.

IL PRESIDENTE

Visti il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite della Corte stessa nell'adunanza del 14 e 15 luglio 1994;

Vista la nota n. 222731, in data 27 dicembre 1995, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di bilancio, con la quale si comunica che nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996 è iscritto al cap. 1275 il fondo per il funzionamento della Corte dei conti dell'importo di L. 399.000.000.000;

Visto il progetto di bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1996, predisposto dal segretario generale, recante una previsione di entrata e di spesa per L. 399.000.000.000;

Sentito il consiglio di presidenza nell'adunanza del 6 novembre 1995;

Acquisito il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 20 novembre 1995;

Decreta:

È approvato il bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1996, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro, e sarà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 dicembre 1995

Il presidente: CARBONE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1996

ENTRATE

Importi espressi in migliaia di lire

Codice	Capitoli Bilancio Stato	Capitoli Corte dei conti	Denominazione Bilancio di previsione 1996	Previsioni 1996
			TITOLO UNICO	
			CATEGORIA I - Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	
	1275	101	" Fondo per il funzionamento della Corte dei conti"	399.000.000
			TOTALE CATEGORIA I	399.000.000
			CATEGORIA II Entrate eventuali	
		201	"Entrate eventuali e diverse"	======
		202	"Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie"	11.000
			TOTALE CATEGORIA II	11.000
			CATEGORIA III - Avanzo di amministrazione dell'anno precedente	
		301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1995"	684.338
			TOTALE CATEGORIA III	684.338
			TOTALE ENTRATE	399.695.338

SPESE

Importi espressi in migliaia di lire

BILANCIO DI PREVISIONE 1996		1996
	Capitolo	Previsioni 1996
CATEGORIA I	101 "Assegno mensile ai componenti non magistrali del Consiglio di Presidenza"	640 000
	102 "Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di Presidenza"	540.000
TOTALE Cat. I		1.180.000
CATEGORIA II	201 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura"	139 000.000
	204 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo"	143 000.000
	207 "Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente"	2.380.000
	208 "Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente"	573 000
	209 "Compenso per lavoro straordinario previsto dall'art 19 della legge 15 novembre 1973, n.734"	750.000
	210 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi"	6 745 000
	211 "Maggiorazioni compenso incentivante previsto dal D P.C M. 13 aprile 1984 e dall'art.2 della legge 17 aprile 1984, n 79, per il personale dirigente"	10 000
	212 "Maggiorazioni compenso incentivante previsto dal D P.C M 13 aprile 1984 per il personale amministrativo non dirigente"	p m
	213 "Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti"	50 000

SPESE

Importi espressi in migliaia di lire

BILANCIO DI PREVISIONE 1996		1996
	Capitolo	Previsioni 1996
	214 "Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale"	1 300 000
	215 "Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale"	2 950 000
	216 "Indennità e rimborso spese di trasporto per missione all'estero del personale di magistratura"	175 000
	217 "Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero del personale amministrativo"	p.m
	218 Somme dovute per ritenute previdenziali ed assistenziali"	36.739.000
TOTALE Cat. II		333.672.000
CATEGORIA III	301 "Indennità per una sola volta in luogo di pensione. Indennità di licenziamento. Spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio"	p.m
TOTALE Cat.III		=====
CATEGORIA IV	401 "Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, nonché per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione"	55 000
	402 "Spese per accertamenti sanitari"	10 000
	403 "Spese per cure, ricoveri e protesi"	10.000

SPESE

Importi espressi in migliaia di lire

BILANCIO DI PREVISIONE 1996		1996
	Capitolo	Previsioni 1996
	404 "Spese per acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni per la Biblioteca centrale, nonchè per il suo funzionamento e manutenzione"	310 000
	405 "Spese per acquisto di libri, riviste giuridiche ed altre pubblicazioni per le biblioteche delle Sedi regionali e distaccate"	126.000
	406 "Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione per le esigenze degli uffici aventi sede nella Capitale"	64.000
	407 "Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione per gli uffici regionali e distaccati"	52.000
	408 "Fitto locali ed oneri accessori"	7.500.000
	409 "Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici aventi sede nella Capitale"	3.400.000
	410 "Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici regionali e distaccati"	2.200.000
	411 "Spese di funzionamento degli uffici aventi sede nella Capitale per l'acquisto di materiale cartaceo, di materiale di cancelleria e di facile consumo, nonchè per trasporti e facchinaggi"	1.200.000
	412 "Spese di funzionamento degli uffici regionali e distaccati, per l'acquisto di materiale di cancelleria e di facile consumo, nonchè per trasporti, facchinaggi e rilegatura di atti e pubblicazioni varie"	1.000.000

SPESE

Importi espressi in migliaia di lire

BILANCIO DI PREVISIONE 1996		1996
	Capitolo	Previsioni 1996
	413 "Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili ed arredi per gli uffici aventi sede nella Capitale"	500.000
	414 "Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili ed arredi per gli uffici regionali e distaccati"	700.000
	415 "Spese per acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine ed altre apparecchiature per gli uffici aventi sede nella capittale"	2.000.000
	416 ""Spese per acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine ed apparecchiature per gli uffici regionali e distaccati"	1.200.000
	417 "Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici aventi sede nella Capitale"	2.000.000
	418 "Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici regionali e distaccati"	500.000
	419 "Spese telefoniche : canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici aventi sede nella Capitale"	2.600.000
	420 "Spese telefoniche : canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici regionali e distaccati "	1.300.000
	421 "Spese per acquisto, riparazione, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati"	420.000

SPESE

Importi espressi in migliaia di lire

BILANCIO DI PREVISIONE 1996		1996
	Capitolo	Previsioni 1996
	422 "Spese per consulenze tecniche, installazione e gestione dei sistemi informativi per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni istituzionali della Corte dei conti, comprese quelle di te lefonia, nonchè per la locazione acquisto e manutenzione delle apparecchiature necessarie al funzionamento di detti sistemi"	32.000.000
	424 "Spese per acquisto, riparazione, assistenza e manutenzione di apparecchiature per il Centro Fotolitografico, nonché per l'acquisto di materiale di facile consumo, compreso quello cartaceo"	750.000
	425 "Spese inerenti alla fornitura di uniformi al personale ausiliario, nonchè per l'acquisto di toghe per il personale di cancelleria e di camici ed altri indumenti di lavoro per il personale addetto ai servizi tecnici"	100.000
	426 "Spese postali e telegrafiche degli uffici aventi sede nella Capitale"	100.000
	427 "Spese postali e telegrafiche degli uffici regionali e distaccati"	50.000
	428 "Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizioni di copie di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni e di onorari a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)"	600.000
	429 "Spese inerenti a forniture di libri, riviste, pubblicazioni, stampati ed altro materiale tipografico da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato, nonchè per l'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale, e per la rilegatura di atti e pubblicazioni varie"	1.300.000
	430 "Spese per stampati a rigoroso rendiconto, per contrassegni, placche e distintivi metallici, timbri metallici con stemma della Repubblica, per schede elettorali ed altri stampati necessari per le elezioni interne all'Istituto"	100.000

SPESE

Importi espressi in migliaia di lire

BILANCIO DI PREVISIONE 1996		1996
	Capitolo	Previsioni 1996
	431 "Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei conti, nonché per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni"	250.000
	432 "Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonchè per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati"	50.000
	433 "Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, nonchè per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali"	30.000
	434 "Spese di rappresentanza"	40.000
	435 "Compensi per speciali incarichi"	p. m.
	436 "Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione"	11.000
	437 "Spese per elezioni del Consiglio di Presidenza e per altre elezioni interne previste da particolari disposizioni"	p.m.
TOTALE Cat.IV		**62.528.000**

SPESE

Importi espressi in migliaia di lire

BILANCIO DI PREVISIONE 1996		1996
	Capitolo	Previsioni 1996
CATEGORIA V		
	501 "Provvidenze a favore del personale dipendente in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie"	80 000
	502 "Equo indennizzo al personale dipendente per la perdita della integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio"	150 000
	503 "Contributi per il funzionamento dell'organismo di gestione dei Servizi Sociali e del Comitato per le pari opportunità, previsti, rispettivamente, dagli articoli 15 e 20 del D P R 17 gennaio 1990, n 44"	p m
TOTALE Cat. V		230.000
CATEGORIA VI		
	601 ""Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonche per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale in quiescenza"	60 000
	602 "Restituzione cauzioni provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie"	p m
	603 "Fondo di riserva per le spese impreviste"	2 025 338
TOTALE Cat.V		2.085.338

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ANNO 1996

Importi espressi in migliaia di lire

ENTRATE		SPESE	
		TITOLO UNICO	
CATEGORIA I - Stanziamento del Capitolo 1275 dello Stato di Previsione della P.C.M.	399.000.000	*CATEGORIA I* - Spese generali e d'amministrazione	1.180.000
CATEGORIA II - Entrate eventuali	11.000	*CATEGORIA II* - Spese per il personale in attività di servizio	333.672.000
CATEGORIA III - Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 1995	684.338	*CATEGORIA III* - Spese per il personale in quiescenza	====
		CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni e servizi	62.528.000
		CATEGORIA V - Trasferimenti	230.000
		CATEGORIA VI - Somme non attribuibili	2.085.338
TOTALE ENTRATE	399.695.338	TOTALE SPESE	399.695.338

95A7882

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma della facoltà di ingegneria nonché il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 7 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 1994, concernente modifiche all'ordinamento didattico relativamente al corso di diploma universitario in edilizia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 12, concernente la facoltà di ingegneria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 12. — 1. La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree e i seguenti diplomi universitari:

Lauree:

1) Ingegneria chimica;
2) Ingegneria civile;
3) Ingegneria dei materiali
4) Ingegneria delle telecomunicazioni;
5) Ingegneria edile;
6) Ingegneria elettrica;
7) Ingegneria elettronica;
8) Ingegneria gestionale;
9) Ingegneria informatica;
10) Ingegneria meccanica;
11) Ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Diplomi:

1) Ingegneria biomedica;
2) Ingegneria chimica;
3) Ingegneria dell'ambiente e delle risorse;
4) Ingegneria dell'automazione;
5) Ingegneria delle infrastrutture;
6) Ingegneria delle telecomunicazioni;
7) Ingegneria elettrica;
8) Ingegneria elettronica;
9) Ingegneria energetica;
10) Ingegneria informatica;
11) Ingegneria logistica e della produzione;
12) Ingegneria meccanica;
13) Edilizia.

Art. 2.

L'art. 14, concernente i corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 14. — 1. I corsi di diploma universitario possono essere articolati in orientamenti, proposti dai competenti consigli di corso di diploma e deliberati annualmente dal consiglio di facoltà.

2. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in ingegneria con la specificazione del corso di diploma seguito, ovvero il titolo di diplomato in edilizia.

3. La durata dei corsi di diploma è stabilita in tre anni.

4. Ciascuno dei tre anni di corso può essere articolato in due periodi didattici distinti (semestri); al termine di ciascun semestre, ed inoltre prima dell'inizio dell'anno di corso successivo, è prevista una sessione di esami. Può anche essere stabilita una diversa articolazione degli anni di corso, con riferimento ad un maggior numero di periodi didattici, di durata più breve; al termine di ciascun periodo didattico deve essere comunque prevista una sessione di esami. La durata di ciascun periodo didattico e di ciascuna sessione di esami è fissata annualmente dal consiglio di facoltà.

5. L'attività didattica è organizzata sulla base di moduli didattici, con le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 marzo 1994. Il modulo didattico comprende almeno 50 ore di attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, ecc.).

6. Complessivamente l'attività didattica assistita comprende almeno 2100 ore, organizzate in 30 moduli didattici. Di esse, almeno 500 ore sono di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, potrà essere ritenuta dal consiglio del corso di diploma equivalente, al massimo, a due moduli didattici.

7. Per taluni corsi di diploma, ed in particolare per quello in ingegneria informatica, potranno essere adottate, per tutta la durata degli studi o per uno o due anni di corso, modalità di istruzione a distanza, con particolare riferimento all'utilizzazione di centri di tecnologie multimediali.

8. Il consiglio di facoltà potrà prevedere, all'interno delle 2100 ore di cui al comma 7, seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica; potrà altresì prevedere brevi corsi sulle norme e i principi del disegno tecnico per quegli studenti il cui *iter* degli studi precedenti non li abbia previsti.

9. Il consiglio di facoltà predispone annualmente, su proposta del competente consiglio di diploma, il manifesto annuale degli studi. Tale manifesto stabilisce quali orientamenti si intendono attivare e definisce il piano di studio di ciascun corso di diploma e orientamento.

10. Tra i moduli didattici previsti dal manifesto annuale degli studi dovranno comparire obbligatoriamente quelli elencati nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 marzo 1994, nel numero ivi specificato per i distinti settori scientifico-disciplinari. Gli obblighi derivanti dalle citate tabelle sono indicati nelle tredici tabelle di cui all'allegato *A* al presente articolo.

11. I moduli rimanenti necessari per ottenere il numero prescritto di trenta moduli didattici verranno stabiliti annualmente dal consiglio di facoltà.

12. Uno dei moduli stabiliti dal consiglio di facoltà potrà essere destinato all'insegnamento della lingua inglese.

13. Nel manifesto annuale degli studi deve essere individuata anche la denominazione degli insegnamenti ufficiali che rappresentano o accorpano i moduli didattici: ciascun insegnamento sarà infatti costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. La denominazione degli insegnamenti è, di norma, quella indicata nei settori scientifico-disciplinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del corso di diploma, nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nel corso di laurea, va aggiunta alla sua denominazione la sigla (D.U.). Le denominazioni di corsi integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi.

14. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di diploma non comporta necessariamente identità di programma e di svolgimento, e quindi di docente.

15. Il numero totale di insegnamenti previsto dal piano degli studi di ciascun corso di diploma dovrà essere sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici al fine di limitare il numero di esami tradizionali che lo studente dovrà sostenere, le modalità di esame essendo stabilite dal consiglio di facoltà.

16. Il manifesto annuale degli studi prevederà inoltre la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticità.

17. L'iscrizione ai corsi di diploma è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

18. Il numero degli iscritti al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture ed alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. In ogni caso, per realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovrà avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità. A tal fine singole classi di insegnamento potranno essere attivate, con deliberazione del senato accademico, in altre sedi, in aggiunta o in sostituzione di quella di Padova.

19. Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

20. Per l'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, lo studente dovrà avere superato, prima dell'inizio dell'attività didattica del nuovo anno e con esito complessivamente favorevole, l'accertamento relativo a quegli insegnamenti dell'anno precedente stabiliti annualmente dal consiglio di facoltà.

21. Per accedere all'esame finale di diploma lo studente dovrà avere superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, fatta salva l'equivalenza dell'attività di tirocinio prevista al precedente comma 7. Il consiglio di facoltà potrà inoltre stabilire che lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione della lingua inglese (tenuto eventualmente conto di quanto previsto al comma 13). Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio stesso.

22. Il compimento degli studi ha luogo con il superamento dell'esame finale di diploma, consistente in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un elaborato scritto.

23. Ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento della laurea in ingegneria, i corsi di diploma universitario di cui al comma 1 sono dichiarati

mutuamente affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 13 del presente statuto; quelli con eguale denominazione sono dichiarati strettamente affini. In ogni caso chi provenga da un corso di diploma non potrà iscriversi ad un anno del corso di laurea superiore al terzo.

24. La facoltà, nel valutare gli studi del corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in modo che per conseguire la laurea il *curriculum* degli studenti diplomati preveda di norma un numero di insegnamenti non superiore a 18 e non inferiore a 17 annualità, inclusi eventuali insegnamenti integrativi. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani di studio tenendo presenti questi vincoli per il proseguimento degli studi medesimi.

25. Per il proseguimento degli studi completati in un corso di diploma affine, ma non strettamente affine, e per il passaggio da un corso di laurea a un corso di diploma e viceversa, la facoltà, in sede di regolamento o con specifiche delibere, potrà indicare i criteri generali per il riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami superati, sulla base dei quali i competenti consigli di corso di laurea o di diploma delibereranno l'anno di corso cui i richiedenti saranno ammessi, il piano degli insegnamenti da seguire e degli esami da superare per il raggiungimento del titolo richiesto.

I contenuti dei moduli sono indicati tra prarentesi in corsivo sotto la denominazione dei settori scientifico-disciplinari.

1) Corso di diploma in ingegneria biomedica:

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
A01A	Logica matematica	
A01B	Algebra	
A01C	Geometria	
A02A	Analisi matematica	
A02B	Probabilità e statistica matematica	
A03X	Fisica matematica	
A04A	Analisi numerica	
S01A	Statistica	4
	(Matematica)	
B01A	Fisica generale	1
	(Fisica)	
B01A	Fisica generale	
B03X	Struttura della materia	1
	(Fisica)	
C06X	Chimica	1
	(Chimica)	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
	(Informatica di base)	
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1
	(Economia e gestione)	
E05A	Biochimica	
E13X	Biologia applicata	
E04A	Fisiologia generale	
E06A	Fisiologia umana	2
K06X	Bioingegneria elettronica	
I26A	Bioingegneria meccanica	
I26B	Bioingegneria chimica	3
	(Principi di bioingegneria)	
I03X	Fluidodinamica	1
I04B	Macchine a fluido	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I05A	Fisica tecnica industriale	
I05B	Fisica tecnica ambientale	1
	(Principi di termofisica e macchine a fluido)	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
	(Meccanica dei solidi e delle macchine)	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I26B	Bioingegneria chimica	1
	(Materiali biocompatibili)	
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
	(Principi e macchine elettriche)	
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
K04X	Automatica	1

Altri 7 moduli didattici da definire.

2) Corso di diploma in ingegneria chimica:

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
A01A	Logica matematica	
A01B	Algebra	
A01C	Geometria	
A02A	Analisi matematica	
A02B	Probabilità e statistica matematica	
A03X	Fisica matematica	
A04A	Analisi numerica	
S01A	Statistica	4
	(Matematica)	

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
B01A	Fisica generale	1
	(Fisica)	
B01A	Fisica generale	
B03X	Struttura della materia	1
	(Fisica)	
C06X	Chimica	1
	(Chimica)	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
	(Informatica di base)	
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1
	(Economia e gestione)	
H07A	Scienza delle costruzioni	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
	(Meccanica dei solidi)	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A	Fisica tecnica industriale	
I03X	Fluidodinamica	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
	(Termodinamica e trasmissione del calore)	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1
	(Sistemi energetici)	
I17X	Elettrotecnica	1
	(Principi e applicazioni)	
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I13X	Metallurgia	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1
	(Materiali e relative tecnologie)	
C05X	Chimica organica	1
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I15C	Impianti chimici	2
I15D	Teoria dello sviluppo dei processi chimici	1
I15E	Chimica industriale e tecnologica	2

Altri 8 moduli didattici da definire.

3) Corso di diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse:

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
A01A	Logica matematica	
A01B	Algebra	
A01C	Geometria	
A02A	Analisi matematica	
A02B	Probabilità e statistica matematica	
A03X	Fisica matematica	
A04A	Analisi numerica	
S01A	Statistica	4
	(Matematica)	
B01A	Fisica generale	1
	(Fisica)	
B01A	Fisica generale	
B03X	Struttura della materia	1
	(Fisica)	
C06X	Chimica	1
	(Chimica)	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
	(Informatica di base)	
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1
	(Economia e gestione)	
D01B	Geologia stratigrafica	
D01C	Geologia strutturale	
D02B	Geologia applicata	1
D04B	Geofisica applicata	
H06X	Geotecnica	
I16A	Ingegneria degli scavi e delle miniere	
I16B	Ingegneria delle materie prime	1
H11X	Disegno	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
	(Rappresentazione)	
H05X	Topografia e cartografia	1
	(Rilevamento del territorio)	
H01A	Idraulica	1
	(Meccanica dei liquidi)	
H07A	Scienza delle costruzioni	1
	(Meccanica del continuo)	
I03X	Fluidodinamica	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
	(Meccanica dei fluidi e dei solidi)	

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
H01B	Costruzioni idrauliche	
H01C	Costruzioni marittime	
H16C	Idrocarburi e fluidi del sottosuolo	1
	(Fluidi del suolo e del sottosuolo)	
E03A	Ecologia	
H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale	1
	(Ingegneria ambientale ed ecologica)	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
	(Ingegneria chimica-ambientale)	
I12B	Impianti nucleari	
I15C	Impianti chimici	
I15E	Chimica industriale e tecnologica	1
	(Tecnica della sicurezza ambientale)	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I05B	Fisica tecnica ambientale	1
	(Energetica)	
I17X	Elettrotecnica	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1
	(Fondamenti e impianti elettrici)	
K01X	Elettronica	
K02X	Campi elettromagnetici	
K03X	Telecomunicazioni	
K04X	Automatica	1
	(Principi di ingegneria dell'informazione)	

Altri 7 moduli didattici da definire.

4) Corso di diploma in ingegneria dell'automazione:

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
A01A	Logica matematica	
A01B	Algebra	
A01C	Geometria	
A02A	Analisi matematica	
A02B	Probabilità e statistica matematica	
A03X	Fisica matematica	
A04A	Analisi numerica	
S01A	Statistica	4
	(Matematica)	
B01A	Fisica generale	1
	(Fisica)	
B01A	Fisica generale	
B03X	Struttura della materia	1
	(Fisica)	
C06X	Chimica	1
	(Chimica)	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
	(Informatica di base)	
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1
	(Economia e gestione)	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	2
	(Fondamenti della meccanica)	
I05A	Fisica tecnica industriale	
I04B	Macchine a fluido	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1
	(Termodinamica, termotecnica, trasformazioni di energia)	
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
	(Processi tecnologici e lavorazioni automatiche)	
I11X	Impianti industriali meccanici	1
	(Gestione e controllo degli impianti)	
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	2
	(Principi, azionamenti e impianti elettrici)	
K01X	Elettronica	
K03X	Telecomunicazioni	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
	(Fondamenti di elettronica, di comunicazioni elettriche e di calcolatori)	
K01X	Elettronica	1
	(Fondamenti di elettronica)	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
	(Applicazioni)	
K04X	Automatica	3
	(Fondamenti e applicazioni dell'automatica)	
A04B	Ricerca operativa	
K04X	Automatica	1
	(Modelli e ottimizzazione, controllo di processi e di apparati)	

Altri 6 moduli didattici da definire.

5) Corso di diploma in ingegneria delle infrastrutture:

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
A01A	Logica matematica	
A01B	Algebra	
A01C	Geometria	
A02A	Analisi matematica	
A02B	Probabilità e statistica matematica	
A03X	Fisica matematica	
A04A	Analisi numerica	
S01A	Statistica	4
	(Matematica)	
B01A	Fisica generale	1
	(Fisica)	
B01A	Fisica generale	
B03X	Struttura della materia	1
	(Fisica)	
C06X	Chimica	1
	(Chimica)	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
	(Informatica di base)	
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1
	(Economia e gestione)	
H01A	Idraulica	
H01B	Costruzioni idrauliche	
H01C	Costruzioni marittime	1
D02B	Geologia applicata	
H06X	Geotecnica	1
H07A	Scienza delle costruzioni	1
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
H11X	Disegno	1
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1
H01A	Idraulica	
H01B	Costruzioni idrauliche	
H01C	Costruzioni marittime	1
H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale	1
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	1
H04X	Trasporti	1
H05X	Topografia e cartografia	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1
	(Elettrotecnica e sue applicazioni)	

Altri 7 moduli didattici da definire.

6) Corso di diploma in ingegneria delle telecomunicazioni:

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
A01A	Logica matematica	
A01B	Algebra	
A01C	Geometria	
A02A	Analisi matematica	
A02B	Probabilità e statistica matematica	
A03X	Fisica matematica	
A04A	Analisi numerica	
S01A	Statistica	4
	(Matematica)	
B01A	Fisica generale	1
	(Fisica)	
B01A	Fisica generale	
B03X	Struttura della materia	1
	(Fisica)	
C06X	Chimica	1
	(Chimica)	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
	(Informatica di base)	
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1
	(Economia e gestione)	
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K02X	Campi elettromagnetici	
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
K03X	Telecomunicazioni	4
	(Elaborazione, trasmissione e commutazione dell'informazione)	
K02X	Campi elettromagnetici	2
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
K01X	Elettronica	1

Altri 7 moduli didattici da definire.

7) Corso di diploma in ingegneria elettrica:

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
A01A	Logica matematica	
A01B	Algebra	
A01C	Geometria	
A02A	Analisi matematica	
A02B	Probabilità e statistica matematica	
A03X	Fisica matematica	
A04A	Analisi numerica	
S01A	Statistica	4
	(Matematica)	
B01A	Fisica generale	1
	(Fisica)	
B01A	Fisica generale	
B03X	Struttura della materia	1
	(Fisica)	
C06X	Chimica	1
	(Chimica)	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
	(Informatica di base)	
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1
	(Economia e gestione)	
H07A	Scienza delle costruzioni	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
	(Meccanica dei solidi)	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A	Fisica tecnica industriale	
I03X	Fluidodinamica	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
	(Termodinamica e trasmissione del calore)	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1
	(Sistemi energetici)	
I17X	Elettrotecnica	1
	(Principi e applicazioni)	
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I13X	Metallurgia	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1
	(Materiali e relative tecnologie)	
I17X	Elettrotecnica	1
	(Principi di energia elettrica)	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	
K01X	Elettronica	1
	(Elettronica industriale di potenza)	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
K01X	Elettronica	1
	(Fondamenti e circuiti)	
K04X	Automatica	1
	(Controlli automatici)	

Altri 8 moduli didattici da definire.

8) Corso di diploma in ingegneria elettronica:

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
A01A	Logica matematica	
A01B	Algebra	
A01C	Geometria	
A02A	Analisi matematica	
A02B	Probabilità e statistica matematica	
A03X	Fisica matematica	
A04A	Analisi numerica	
S01A	Statistica	4
	(Matematica)	
B01A	Fisica generale	1
	(Fisica)	
B01A	Fisica generale	
B03X	Struttura della materia	1
	(Fisica)	
C06X	Chimica	1
	(Chimica)	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
	(Informatica di base)	
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1
	(Economia e gestione)	
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K02X	Campi elettromagnetici	
K03X	Telecomunicazioni	1

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
K01X	Elettronica *(Componenti, circuiti e tecnologie)*	4
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
K02X	Campi elettromagnetici	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	
K02X	Campi elettromagnetici	
K03X	Telecomunicazioni	1

Altri 7 moduli didattici da definire.

9) Corso di diploma in ingegneria energetica:

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
A01A	Logica matematica	
A01B	Algebra	
A01C	Geometria	
A02A	Analisi matematica	
A02B	Probabilità e statistica matematica	
A03X	Fisica matematica	
A04A	Analisi numerica	
S01A	Statistica *(Matematica)*	4
B01A	Fisica generale *(Fisica)*	1
B01A	Fisica generale	
B03X	Struttura della materia *(Fisica)*	1
C06X	Chimica *(Chimica)*	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni *(Informatica di base)*	1
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica *(Economia e gestione)*	1
H07A	Scienza delle costruzioni	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine *(Meccanica dei solidi)*	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A	Fisica tecnica industriale	
I03X	Fluidodinamica	
I15B	Principi di ingegneria chimica *(Termodinamica e trasmissione del calore)*	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici *(Sistemi energetici)*	1
I17X	Elettrotecnica *(Principi e applicazioni)*	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I13X	Metallurgia	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia *(Materiali e relative tecnologie)*	1
I05A	Fisica tecnica industriale	
I04B	Macchine a fluido	
I12B	Impianti nucleari	
I03X	Fluidodinamica *(Termofluidodinamica applicata)*	1
I04B	Macchine a fluido	
I05A	Fisica tecnica industriale *(Fondamenti di energetica)*	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche *(Sistemi energetici elettrici e misure per l'energia)*	2
A04B	Ricerca operativa	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
I11X	Impianti industriali meccanici	
P01A	Economia politica *(Organizzazione e gestione tecnico-economica dei sistemi energetici)*	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I12B	Impianti nucleari	
I12C	Misure e strumentazione nucleari *(Protezione e impatto ambientale dei sistemi energetici e misure per l'energia)*	1
I15B	Principi di ingegneria chimica	
I15C	Impianti chimici	
I15E	Chimica industriale e tecnologica *(Chimica dei combustibili e chimica ambientale)*	1

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I06X	Misure meccaniche e termiche *(Applicazioni di meccanica e misure per l'energia)*	1

Altri 7 moduli didattici da definire.

10) Corso di diploma in ingegneria informatica:

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
A01A	Logica matematica	
A01B	Algebra	
A01C	Geometria	
A02A	Analisi matematica	
A02B	Probabilità e statistica matematica	
A03X	Fisica matematica	
A04A	Analisi numerica	
S01A	Statistica *(Matematica)*	4
B01A	Fisica generale *(Fisica)*	1
B01A	Fisica generale	
B03X	Struttura della materia *(Fisica)*	1
C06X	Chimica *(Chimica)*	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni *(Informatica di base)*	1
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica *(Economia e gestione)*	1
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K02X	Campi elettromagnetici	
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	4
K01X	Elettronica	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
A04B	Ricerca operativa	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Altri 7 moduli didattici da definire.

11) Corso di diploma in ingegneria logistica e della produzione:

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
A01A	Logica matematica	
A01B	Algebra	
A01C	Geometria	
A02A	Analisi matematica	
A02B	Probabilità e statistica matematica	
A03X	Fisica matematica	
A04A	Analisi numerica	
S01A	Statistica *(Matematica)*	4
B01A	Fisica generale *(Fisica)*	1
B01A	Fisica generale	
B03X	Struttura della materia *(Fisica)*	1
C06X	Chimica *(Chimica)*	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni *(Informatica di base)*	1
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica *(Economia e gestione)*	1
H07A	Scienza delle costruzioni	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine *(Meccanica dei solidi)*	1
I05A	Fisica tecnica industriale	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	2
I11X	Impianti industriali meccanici *(Logistica)*	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia *(Principi, azionamenti e impianti elettrici)*	1

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
K01X	Elettronica *(Apparati e strumentazione)*	1
K04X	Automatica	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
A04B	Ricerca operativa	1
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia *(Gestione industriale dell'energia)*	1
I02C	Impianti e sistemi aerospaziali	
I11X	Impianti industriali meccanici	
I15C	Impianti chimici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia *(Gestione degli impianti industriali)*	1

Altri 7 moduli didattici da definire.

12) Corso di diploma in ingegneria meccanica:

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
A01A	Logica matematica	
A01B	Algebra	
A01C	Geometria	
A02A	Analisi matematica	
A02B	Probabilità e statistica matematica	
A03X	Fisica matematica	
A04A	Analisi numerica	
S01A	Statistica *(Matematica)*	4
B01A	Fisica generale *(Fisica)*	1
B01A	Fisica generale	
B03X	Struttura della materia *(Fisica)*	1
C06X	Chimica *(Chimica)*	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni *(Informatica di base)*	1
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica *(Economia e gestione)*	1
H07A	Scienza delle costruzioni	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine *(Meccanica dei solidi)*	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A	Fisica tecnica industriale	
I03X	Fluidodinamica	
I15B	Principi di ingegneria chimica *(Termodinamica e trasmissione del calore)*	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici *(Sistemi energetici)*	1
I17X	Elettrotecnica *(Principi e applicazioni)*	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I13X	Metallurgia	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia *(Materiali e relative tecnologie)*	1
H01A	Idraulica	
I03X	Fluidodinamica *(Meccanica dei fluidi)*	1
I04B	Macchine a fluido	1
I05A	Fisica tecnica industriale	1
I07	Meccanica applicata alle macchine	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici *(Azionamenti elettrici)*	1

Altri 7 moduli didattici da definire.

13) Corso di diploma in edilizia:

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
A02A	Analisi matematica	
A02B	Probabilità e statistica matematica	2
B01A	Fisica generale	
B01B	Fisica	
I05A	Fisica tecnica industriale	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
H08A	Architettura tecnica	
H09A	Tecnologia dell'architettura	3

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
H11X	Disegno	3
H05X	Topografia e cartografia	2
H06X	Geotecnica	
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	3
H08A	Architettura tecnica	
H08B	Tecnica e produzione edilizia	
H09A	Tecnologia dell'architettura	
H09B	Tecnologie della produzione edilizia	
H10A	Composizione architettonica e urbana	5
H15X	Estimo	1
N10X	Diritto amministrativo	2
H12X	Storia dell'architettura	1
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
H08A	Architettura tecnica	
H10A	Composizione architettonica e urbana	
H11X	Disegno	1

Moduli di indirizzo:

Indirizzo costruzione

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
H08A	Architettura tecnica	
H09A	Tecnologia dell'architettura	
H08B	Tecnica e produzione edilizia	
H09B	Tecnologie della produzione edilizia	
G05C	Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura	4

Indirizzo rilevamento

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
H10A	Composizione architettonica e urbana	1
H11X	Disegno	
H12X	Storia dell'architettura	2
H05X	Topografia e cartografia	2

Indirizzo gestione

Sigla	Settore scientifico-disciplinare	Numero moduli
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	
P02A	Economia aziendale	
P02B	Economia e gestione delle imprese	3
H08B	Tecnica e produzione edilizia	
H09B	Tecnologie della produzione edilizia	2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 16 dicembre 1995

Il rettore: MURARO

95A7757

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1993, concernente integrazioni all'ordinamento didattico universitario relative all'istituzione del corso di diploma universitario in informatica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 40, concernente la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 40. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le seguenti lauree ed il seguente diploma universitario:

Lauree:

1) Astronomia;

2) Chimica;

3) Chimica industriale;

4) Fisica;

5) Matematica;

6) Scienza dei materiali;

7) Scienze biologiche;

8) Scienze geologiche;

9) Scienze naturali.

Diploma:
Informatica.

Art. 2.

Dopo l'art. 50, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 51, relativo al corso di diploma universitario in informatica.

Art. 51 *(Diploma universitario in informatica).* — 1. Il corso di diploma universitario in informatica, afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi alla evoluzione della disciplina.

2. La durata del corso di diploma è stabilita in anni tre.

3. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in informatica.

4. L'iscrizione al diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

5. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

6. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

7. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma in informatica è riconosciuto affine al corso di laurea in informatica, al corso di laurea in fisica e a tutti i corsi della facoltà di ingegneria.

8. Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge valutando anche i programmi effettivamente svolti.

9. Il corso di diploma in informatica è articolato in un biennio propedeutico ed un anno di applicazione.

10. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende un massimo di 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive 20 unità didattiche. Tra queste, quattro unità didattiche sono utilizzate per due corsi di laboratorio coordinati con corrispondenti insegnamenti dell'area informatica.

11. Le prove di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dalla struttura didattica competente e danno luogo ad un unico voto.

12. Nell'anno di applicazione sono impartiti insegnamenti per complessive 6 unità didattiche.

13. Gli insegnamenti del biennio propedeutico sono i seguenti:

Primo anno:

Programmazione: 2 unità;

Laboratorio di programmazione: 2 unità;

Architettura dei calcolatori: 2 unità;

Analisi matematica: 4 unità.

Secondo anno:

Algoritmi e strutture dati: 2 unità;

Laboratorio di algoritmi e strutture dati: 2 unità;

Basi di dati: 2 unità;

Matematica discreta: 2 unità;

Calcolo numerico: 1 unità;

Probabilità e statistica: 1 unità.

Gli insegnamenti dell'anno di applicazione sono i seguenti:

Terzo anno:

Linguaggi di programmazione (K02B): 2 unità;

Ingegneria del software (K02B): 2 unità.

14. Gli altri due moduli previsti per l'anno di applicazione saranno scelti nell'area matematica e/o fisica in un elenco di corsi complementari determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

15. L'esame di diploma cui lo studente accede dopo aver svolto le attività indicate nel punto precedente ed aver superato i relativi esami, tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso consiste nella discussione, di fronte ad una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla competente struttura didattica, dei risultati raggiunti nello sviluppo di un progetto.

16. Il progetto di diploma, sviluppato sotto la guida di un relatore, sarà orientato all'applicazione delle nozioni tecniche e professionali già apprese. Il progetto verrà effettuato a piccoli gruppi, e dovrà essere organizzato in modo da fornire un prodotto a livello di finitezza paragonabile con quello industriale. Esso potrà essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende ed enti secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 18 dicembre 1995

Il rettore: MURARO

95A7755

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 14 dicembre 1995, n. 159/95.

Circolare esplicativa dell'art. 4, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge».

Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro

Alla regione siciliana - Assessorato del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato del lavoro

Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato affari sociali - Ispettorato del lavoro

Alla provincia autonoma di Trento - Dipartimento servizio lavoro

e, per conoscenza

Alla Direzione generale affari generali e personale - Divisione VII

Al capo servizio preposto al coordinamento degli ispettorati del lavoro

All'ispettorato medico centrale del lavoro

Ai dirigenti con funzioni ispettive per gli ispettorati del lavoro

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio IV - Relazioni sindacali

Alla commissione di garanzia per l'attuazione della legge n. 146 del 1990

Alle segreterie particolari degli on.li Sottosegretari di Stato

Alle Direzioni generali - Divisione I

All'ufficio centrale O.F.P.L. - Divisione I

Ai consiglieri ministeriali

Al capo servizio preposto al coordinamento degli ULMO

All'unità per le relazioni con il pubblico

All'ufficio controllo interno

La prima applicazione dell'art. 4, comma 4, della legge n. 146/1990 ha dato luogo a talune questioni che occorre risolvere assicurando, nel contempo, l'uniformità dei criteri di attuazione del dettato legislativo.

Allo scopo, con la presente lettera circolare, si forniscono direttive agli Ispettorati del lavoro, ai quali, come è noto, è attribuito il potere di accertare le violazioni previste dall'art. 4, comma 4, della legge n. 146/1990 e di denunciare i responsabili a questo Ministero ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il conseguente esercizio dell'azione sanzionatoria.

La prima questione, di carattere sostanziale, trae origine da numerose richieste d'intervento ispettivo a carico delle Ferrovie dello Stato - S.p.a. avanzate da organi locali del Coordinamento macchinisti uniti e attiene all'esatta individuazione della condotta tipica dell'illecito amministrativo configurato dalla norma. Al riguardo si è registrata una qualche incertezza interpretativa nell'ipotesi in cui sia stato stipulato l'accordo sindacale previsto dall'art. 2, comma 2, ma le misure ivi concordate siano state giudicate dalla commissione di garanzia dell'attuazione della legge — alla cui preventiva valutazione di idoneità sono sottoposte (art. 2, comma 2) — come non idonee a realizzare l'effettivo contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti nella specie coinvolti. È questa la situazione che tuttora caratterizza, tra l'altro, il settore del trasporto ferroviario.

In proposito, dalla considerazione che le delibere della commissione di garanzia sono, di regola, sfornite di efficacia imperativa, non può desumersi la conseguenza che debba essere comunque sanzionato il comportamento del gestore di servizio pubblico essenziale il quale, nel caso di sciopero del personale, anziché applicare le clausole dell'accordo sindacale sulle prestazioni indispensabili valutate inidonee, si uniformi alla proposta formulata dalla medesima commissione ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*.

Infatti, questo dicastero, tenuto conto dei compiti di valutazione e proposta affidati alla commissione — organo imparziale ad alta competenza — in funzione della garanzia e della promozione della corretta attuazione della legge, ritiene che sia preclusa l'adozione di sanzioni amministrative ove il datore di lavoro si uniformi alla proposta cui il sistema ricollega una presunzione di conformità alla legge n. 146/1990. E ciò in forza del principio di non contraddizione, per effetto del quale l'ordinamento non può promuovere e, nel contempo, punire un medesimo comportamento senza rinnegare se stesso e la sua pratica possibilità di attuazione.

La soluzione prospettata è confortata da un univoco orientamento giurisprudenziale in punto di condotta antisindacale ed è la più rispettosa del dato normativo, tenuto conto del sistema complessivo della legge n. 146/1990. Tale soluzione è inoltre coerente con i deliberati della commissione di garanzia la quale configura l'esito positivo della valutazione di idoneità come requisito di efficacia degli accordi in materia di prestazioni indispensabili e considera, nel caso di ritenuta inidoneità delle pattuizioni collettive, la propria proposta come imprescindibile termine di riferimento ai fini della valutazione dei comportamenti dei soggetti vincolati dall'obbligo legale di erogare le prestazioni indispensabili.

L'altra questione, di ordine procedurale, concerne il problema del procedimento applicabile in caso di accertamento ispettivo delle violazioni dell'art. 4, comma 4, della legge n. 146/1990 e conseguente denunzia alle amministrazioni competenti, in vista dell'applicazione delle sanzioni previste, quella principale, di carattere

pecuniario ed, eventualmente, quella accessoria, di tipo interdittivo.

In proposito, non bisogna lasciarsi fuorviare dalla circostanza che tale norma richiami solo talune delle disposizioni comprese nel capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», con tale legge, l'illecito amministrativo e le relative sanzioni — quella principale, pecuniaria, e quelle accessorie — hanno infatti ricevuto una disciplina generale, organica e tendenzialmente completa sia sul piano sostanziale che su quello procedurale.

Quindi, si ha ragione di ritenere che l'interpretazione costituzionalmente più corretta sia quella che propende per la pressoché integrale applicazione della procedura regolata dalla legge n. 689/1981, che appresta idonee garanzie in punto di contraddittorio e di diritto di difesa.

Tanto più che l'art. 4, comma 4 della legge n. 146/1990 è norma inidonea a configurare una deroga al modello generale vigente di procedimento amministrativo sanzionatorio e quindi alla tendenziale unità del sistema di accertamento e repressione dell'illecito amministrativo, quale si desume dall'art. 12 della legge n. 689/1981. Una coerente deroga — in relazione alla portata generale della previsione ivi contenuta — avrebbe, invero, richiesto la formulazione di modifiche espresse ed univoche.

Ne consegue che dovranno essere osservate, pressoché integralmente, le norme generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981 — fatto salvo il limite della compatibilità rispetto all'art. 4, comma 4, della legge n. 146/1990 — relative ai principi generali dell'illecito amministrativo, alle modalità di accertamento ed esecuzione delle sanzioni, nonché al concreto esercizio della tutela endoprocedimentale riconosciuta agli interessati avverso la pretesa sanzionatoria esercitata dalla p.a.

Si tratta, sostanzialmente, del medesimo procedimento applicato in sede di accertamento ispettivo delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e collocamento ordinario.

Si precisa che le denunzie ispettive sono ascrivibili al novero dei rapporti ex art. 17 della legge n. 689/1981. Pertanto, esse sono inidonee a promuovere l'esercizio dell'azione sanzionatoria nei confronti degli interessati, ove non siano ritualmente precedute ex art. 14 della legge n. 689/1981 dalla contestazione o notifica degli estremi delle violazioni accertate.

Sarà, quindi, cura degli organi ispettivi, al termine dei rispettivi accertamenti, procedere direttamente alle relative contestazioni o notifiche nei confronti dei trasgressori nonché, solo ove si tratti di datori di lavoro privati, nei riguardi dei soggetti obbligati di solido.

Si invitano gli Ispettorati del lavoro in indirizzo a trasmettere, unitamente alle denunzie-rapporto, l'idonea documentazione in proposito acquisita — inclusi gli scritti difensivi e le richieste di audizione prodotti dagli interessati — alle amministrazioni centrali competenti a determinare il provvedimento conclusivo.

Questo Ministero (Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione IV - Sezione I) provvederà ad istruire e decidere i procedimenti sanzionatori che rientrano nelle proprie attribuzioni. Dal canto suo, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica - Sezione IV - Relazioni sindacali è competente a ricevere le denunzie ispettive a carico di preposti a pubblici servizi gestiti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Il Ministro: TREU

95A7885

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Iscrizione dell'associazione Acron - Associazione regionale calabra produttori ortofrutticoli ed agrumari, in Lamezia Terme - S. Eufemia, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1995, n. 9594948, è stata accertata all'associazione Acron - Associazione regionale calabra produttori ortofrutticoli ed agrumari, con sede in Lamezia Terme - S. Eufemia (Catanzaro), via del Mare, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché all'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 178 dell'elenco nazionale dei produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

95A7888

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Telethon, in Roma

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1995 alla fondazione Telethon con sede in Roma, via Prospero Santacroce, 5, è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica e ne viene approvato lo statuto.

95A7891

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare di Porpetto ad accettare una donazione

Con decreto n. 7410/I sett. dell'11 novembre 1995 del prefetto della provincia di Udine il direttore pro-tempore della direzione didattica di S. Giorgio di Nogaro è autorizzato ad accettare la donazione di una tastiera Yamaha del valore di L. 550.000 disposta dal Credito Romagnolo, agenzia di Porpetto.

95A7833

Autorizzazione alla scuola elementare di Motta Baluffi ad accettare una donazione

Con decreto n. 2720/95 div. I* del 2 novembre 1995 del prefetto della provincia di Cremona il direttore del circolo didattico di Cingia de' Botti è autorizzato ad accettare la donazione di un nuovo amplificatore con microfono del valore di L. 340 000 disposta dalla Banca Provinciale Lombarda S. Paolo, agenzia di Motta Baluffi

95A7834

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, tra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 2 gennaio 1996

Dollaro USA	1564,44
ECU	2009,05
Marco tedesco	1093,25
Franco francese	319,96
Lira sterlina	2428,48
Fiorino olandese	976,43
Franco belga	53,194
Peseta spagnola	12,937
Corona danese	282,34
Lira irlandese	2508,58
Dracma greca	6,614
Escudo portoghese	10,502
Dollaro canadese	1149,48
Yen giapponese	15,086
Franco svizzero	1360,97
Scellino austriaco	155,40
Corona norvegese	247,79
Corona svedese	237,79
Marco finlandese	361,47
Dollaro australiano	1161,13

96A0010

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola, relativa al periodo 1° gennaio 1996-1° luglio 1996, del prestito obbligazionario «Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-1999» a tasso variabile.

Si rende noto che, per il periodo 1° gennaio 1996-1° luglio 1996, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Cassa depositi e prestiti - I R I 1° gennaio 1994-1999» a tasso variabile (cod 53042) emesso dalla Cassa depositi e prestiti è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro n 349136 del 26 settembre 1994, nella misura del 5,50%

95A7894

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1939, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n 382/1980 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza

diritto commerciale settore scientifico-disciplinare N04X «diritto commerciale»

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al Preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

95A7893

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1995, n. 531, recante: «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile e gli uffici delle relative istruttorie e adozioni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 1995).

Le tabelle allegate al decreto citato in epigrafe, concernenti: «Procedimenti di competenza degli uffici del Dipartimento della protezione civile», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sono sostituite dal seguente allegato:

ALLEGATO

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Procedimenti	Unità organizzativa responsabile	Normativa di riferimento	Termine	NOTE
		UFFICIO OPERE PUBBLICHE DI EMERGENZA		
Parere istruttorio per finanziamento di interventi in caso di calamità metereologiche	Servizio calamità metereologiche	L. 225/1992 Normativa di emergenza	90 gg	
Parere istruttorio per finanziamento di interventi in caso di emergenze sismiche	Servizio terremoti e bradisismi	L. 225/1992 Normativa di emergenza	90 gg	
Parere istruttorio per finanziamento di interventi in caso di emergenze idriche (realizzati direttamente da altre amministrazioni)	Servizio emergenze idriche e delle acque	L. 225/1992 Normativa di emergenza	90 gg	
Parere istruttorio per finanziamento di interventi in caso di emergenze idriche (effettuati direttamente dal Dipartimento)	Servizio emergenze idriche e delle acque	L. 225/1992 Normativa di emergenza	90 gg	
Parere istruttorio per finanziamento di interventi in caso di emergenze idrogeologiche	Servizio dissesti idrogeologici	L. 225/1992 L. 120/1987 Reg. n. 350/1895 Normativa di emergenza	90 gg	
Predisposizione dei decreti di pagamento per le Commissioni di collaudo	Ogni servizio dell'ufficio secondo le competenze	L. e R.C.G.S.	30 gg	
		UFFICIO EMERGENZE		
Richiesta trasporto aereo ad ente non convenzionato	Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.)	L. 225/1992	ore 2,30	
Richiesta trasporto aereo ad ente della Difesa	Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.)	L. 225/1992	ore 1,30	
Ordine di trasporto a ditta convenzionata	Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.)	L. 225/1992	ore 1,30	
Richiesta intervento aereo A.I.B. ad ente della Difesa	Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.)	L. 225/1992	ore 0,30	
Intervento per prevenire o eliminare l'inquinamento o l'imminente pericolo di inquinamento del mare, anche accidentale, da idrocarburi o altre sostanze nocive provenienti da qualsiasi fonte (*)	Autorità marittima competente per giurisdizione	L. 979/1982 (art. 11 - 1° comma, art. 12 - 2° comma)	Ordine di intervento immediato dalla segnalazione dell'emergenza	(*) Fase esoprocedimentale su richiesta dell'autorità marittima
Intervento per prevenire o eliminare l'inquinamento o il pericolo di inquinamento con grave emergenza (*)	Autorità marittima competente per giurisdizione	L. 979/1982 (art. 11 - 2° comma, art. 12 - 2° e 3° comma)	Ordine di intervento immediato dalla segnalazione dell'emergenza	(*) Fase esoprocedimentale (su richiesta dell'autorità marittima)
Intervento tecnico per soccorso in mare ad aeromobili caduti entro 5 miglia nautiche dalla torre di controllo dell'aeroporto (**)	Prefettura	D.I. 1-7-1991, n. 698 rep.	Ordine di intervento immediato dalla segnalazione dell'emergenza	(**) Fase esoprocedimentale (su richiesta della Prefettura)

Procedimenti	Unità organizzativa responsabile	Normativa di riferimento	Termine	NOTE
Coordinamento soccorso in mare ad aeromobili caduti entro 5 miglia nautiche dalla torre di controllo dell'aeroporto	Centro operativo emergenza in mare (C.O.E.M.)	D.I. 1-7-1991, n. 698 rep.	Ordine di intervento immediato dalla segnalazione dell'emergenza	
Soccorso in mare ad aeromobili sinistrati in prossimità aeroporti costieri	Centro operativo emergenza in mare (C.O.E.M.)	D.I. 1-7-1991, n. 698 rep.	Ordine di intervento immediato dalla segnalazione dell'emergenza	
UFFICIO ORGANIZZAZIONE AFFARI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI				
Fornitura di beni e servizi mediante gara formale	Servizio attività contrattuali	L. e R.C.G.S. L. 646/1982 e successive modifiche	350 gg (*)	(*) Nel termine è compreso il tempo per il rilascio del parere da parte del Consiglio di Stato, da parte dell'UTE o P.G.S. (90 gg) e quello per l'acquisizione delle documentazioni antimafia (30 gg)
Acquisto beni e fornitura di servizi mediante trattativa privata	Servizio attività contrattuali	L. e R.C.G.S. D.P.R. n. 359/1985 L. 646/1982 e successive modifiche	200 gg (*)	(*) Nel termine è compreso il tempo per il rilascio del parere da parte del Consiglio di Stato, da parte dell'UTE o P.G.S. (90 gg) e quello per l'acquisizione delle documentazioni antimafia (30 gg)
Riconoscimento del debito	Servizio attività contrattuali	R.D. 16-3-42, n. 262 Circ. 18-6-75, n. 46	250 gg (*)	(*) Nel termine è compreso il tempo per il rilascio del parere da parte del Consiglio di Stato, da parte dell'UTE o P.G.S. (90 gg) e quello per l'acquisizione delle documentazioni antimafia (30 gg)
Liquidazione ed emissione ordinativi di pagamento relativi a:				
indennità di Presidenza al personale comandato L. 180/1983 e L. 938/1982	Servizio organizzazione	L. e R.C.G.S.	30 gg	
straordinario spettante al personale in servizio al Dipartimento	Servizio organizzazione	L. e R.C.G.S.	30 gg	
straordinario in servizio per temporanea utilizzazione presso il Dipartimento	Servizio organizzazione	L. e R.C.G.S.	30 gg	
Sopralluoghi effettuati dai componenti del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche	Servizio organizzazione	L. e R.C.G.S.	180 gg	

Procedimenti	Unità organizzativa responsabile	Normativa di riferimento	Termine	NOTE
Gettoni di presenza riunioni Commissioni Vesuvio, Grandi rischi, ecc.	Servizio organizzazione	L. e R.C.G.S.	180 gg	
Predisposizione di ordinanza per la movimentazione del personale	Servizio organizzazione	L. 180/1983	6 gg (*)	(*) Termini decorrenti dalla predisposizione del provvedimento alla firma del Ministro
Predisposizione di decreti di conferimento di incarichi particolari	Servizio organizzazione	L. 400/1988 D.P.C.M. n. 112 13-2-1990 L. 730/1986	3 gg	
Immissione personale ruoli speciali ad esaurimento e/o enti locali, territoriali e altre amministrazioni (*)	Servizio organizzazione	L. 730/1986	30 gg	(*) Fasi esoprocedimentali di competenza del segretariato generale della P.C.M. e delle altre amministrazioni di appartenenza
Rilascio certificazione e/o attestazione di servizio	Servizio organizzazione	D.P.R. n. 3 10-1-1957	2 ore	
Istruttoria per il riconoscimento di malattie dipendenti cause servizio	Servizio organizzazione	D.P.R. n. 3 10-1-1957	6 gg	
Istruttoria per la concessione dell'astensione facoltativa post-partum alle lavoratrici madri, per malattia figlio entro i primi tre anni di vita del bambino	Servizio organizzazione	L. 1204/1971	1 g	
Istruttoria per la fruizione da parte delle lavoratrici madri dell'astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio	Servizio organizzazione	L. 1204/1971	1 g	(*) Fasi esoprocedimentali di procedimento di competenza del segretariato generale della P.C.M. e delle altre amministrazioni di appartenenza
Istruttoria per la concessione dell'astensione facoltativa post partum alle lavoratrici madri entro il primo anno di vita del bambino (*)	Servizio organizzazione	L. 1204/1971	1 g	(*) Fasi esoprocedimentali di procedimento di competenza del segretariato generale della P.C.M. e delle altre amministrazioni di appartenenza
Istruttoria per la concessione dell'astensione anticipata ant partum alle lavoratrici madri (*)	Servizio organizzazione	L. 1204/1971	1 g	(*) Fasi esoprocedimentali di procedimento di competenza del segretariato generale della P.C.M. e delle altre amministrazioni di appartenenza
Richieste e rinnovo comandi Istituto... (*)	Servizio organizzazione	D.P.R. 1077/1970 L. 400/1988	6 gg	(*) Fasi esoprocedimentali di procedimento di competenza del segretariato generale della P.C.M. e delle, altre amministrazioni di appartenenza

Procedimenti	Unità organizzativa responsabile	Normativa di riferimento	Termine	NOTE
Richieste collocamento fuori ruolo. Istruttoria (*)	Servizio organizzazione	D.P.R. 1077/1970	6 gg	(*) Fasi esoprocedimentali di procedimento di competenza del segretariato generale della P.C.M. e delle altre amministrazioni di appartenenza
Richieste utilizzazione temporanea di personale	Servizio organizzazione	L. 180/1983	2 gg	
Istruttoria delle pratiche concernenti le assenze per malattia	Servizio organizzazione	C.C.N.L. art. 21	1 g	
Istruttoria per la concessione di aspettativa per motivi di famiglia	Servizio organizzazione	D.P.R. n. 3 10-1-1957	1 g	
Concessione permessi retribuiti.	Servizio organizzazione	C.C.N.L. art. 18		
Liquidazioni ed emissioni ordinativi di pagamento relativi a:				
— spese sostenute con procedura ad economia	Servizio affari contabili e finanziari	L. e R.C.G.S.	90 gg (*)	(*) I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di carenza di disponibilità finanziaria non imputabili agli organi dell'amministrazione
— contratti per la fornitura di beni e servizi per il funzionamento	Servizio affari contabili e finanziari	L. e R.C.G.S.	90 gg (*)	(*) I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di carenza di disponibilità finanziaria non imputabili agli organi dell'amministrazione
— riassegnazione trasferimento fondi ad enti vari, istituti di credito, ecc.	Servizio affari contabili e finanziari	L. e R.C.G.S.	180 gg (*)	(*) I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di carenza di disponibilità finanziaria non imputabili agli organi dell'amministrazione
— forniture e/o lavori connessi con attività istituzionali (bradisismo, mareggiate, ecc.)	Servizio affari contabili e finanziari	L. e R.C.G.S.	180 gg (*)	(*) I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di carenza di disponibilità finanziaria non imputabili agli organi dell'amministrazione
— onorari avvocati e spese di giudizio	Servizio affari contabili e finanziari	L. e R.C.G.S.	120 gg (*)	(*) I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di carenza di disponibilità finanziaria non imputabili agli organi dell'amministrazione
sentenze avverse all'amministrazione	Servizio affari contabili e finanziari	L. e R.C.G.S.	120 gg (*)	(*) I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di carenza di disponibilità finanziaria non imputabili agli organi dell'amministrazione

Procedimenti	Unità organizzativa responsabile	Normativa di riferimento	Termine (*)	NOTE
— onorari a direttori lavori e collaudatori	Servizio affari contabili e finanziari	L. e R.C.G.S.	120 gg (*)	(*) I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di carenza di disponibilità finanziaria non imputabili agli organi dell'amministrazione
— canoni di locazione	Servizio affari contabili e finanziari	L. e R.C.G.S.	120 gg (*)	(*) I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di carenza di disponibilità finanziaria non imputabili agli organi dell'amministrazione
— accreditamento fondi a «funzionari delegati» e «commissari ad acta»	Servizio affari contabili e finanziari	Art. 18 L. 225/1992	60 gg (*)	(*) I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di carenza di disponibilità finanziaria non imputabili agli organi dell'amministrazione
— contributi alle associazioni di volontariato	Servizio affari contabili e finanziari	Art. 19 L. 225/1992	120 gg (*)	(*) I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di carenza di disponibilità finanziaria non imputabili agli organi dell'amministrazione
UFFICIO PREVISIONE E PREVENZIONE				
ırere istruttorio in materia di previsione e prevenzione rischi	Ogni Servizio (*) dell'ufficio secondo le competenze	L. 225/1992 L. 120/1987 L. 183/1989	60 gg (**)	(*) I Servizi competenti per tipologie di rischio sono: Servizio idrogeologico; Servizio rischio sismico e vulcanico; Servizio rischio industriale e del trasporto; Servizio rischio ecologico e nucleare (**) Il termine è comprensivo del tempo necessario per acquisire il parere della Commissione grandi rischi (30 gg) e dell'effettuazione del sopralluogo (10 gg)
oncessione di contributi finanziari a gruppi ed istituti di ricerca scientifica per finalità di protezione civile	Servizio competente per materia o settore di rischio	L. 225/1992	60 gg (°)	(°) Il termine comprende il tempo necessario per l'acquisizione del parere del Ministero della università e ricerca scientifica (30 gg)

Procedimenti	Unità organizzativa responsabile	Normativa di riferimento	Termine	NOTE
UFFICIO AFFARI GENERALI DOCUMENTAZIONE E VOLONTARIATO				
Iscrizione nell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile	Servizio volontariato	Art. 18 L. 225/1992	120 gg (*)	(*) Nel termine è comprensivo il tempo richiesto per l'acquisizione del parere della prefettura (90 gg)
Concessione dei contributi alle associazioni di volontariato per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica	Servizio volontariato	Art. 18 L. 225/1992	120 gg (**)	(**) I tempi decorrono dal 2 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la richiesta per consentire una graduatoria esauriente di tutte le domande relative all'anno precedente
Predisposizione degli atti per il rimborso spese ai datori di lavoro per l'impiego di volontari in attività di protezione civile	Servizio volontariato	Art. 18 L. 225/1992	90 gg	
Relazione annuale al Parlamento sullo stato della P.A.	Servizio affari generali	Art. 18 D.P.R. 30-6-72, n. 748	90 gg (*)	(*) I termini decorrono dalla data di ricezione alla richiesta dell'amministrazione competente
Relazione al Parlamento per esercizio finanziario	Servizio affari generali	Art. 16 T.U. 1214/1934	60 gg (*)	(*) I termini decorrono dalla data di ricezione alla richiesta dell'amministrazione competente
Gestione della corrispondenza in arrivo	Servizio affari generali	R.D. n. 35 del 1900	1 g	
Gestione della corrispondenza in partenza	Servizio affari generali	R.D. n. 35 del 1900	1 g	
Organizzazione, direzione ed esecuzione esercitazioni T.L.C. di emergenza con la collaborazione di organismi	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 L. 547/1982	50 gg	
Sostituzione potenziamento e ammodernamento di apparati e subsistemi di telecomunicazione per servizi di emergenza vari	Centro telecomunicazioni	L. 547/1982 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 L. 225/1992	240 gg (*)	(*) Nel calcolo dei tempi sono comprensivi 180 gg impiegati dal Provveditorato generale dello Stato per l'espletamento della sub procedura di affidamento contrattuale delle opere
Acquisizione pubblicazione	Centro telecomunicazioni	R.D. 18-11-1923 n. 244 R.D. 23-5-1924 n. 827 D.P.R. 5-6-1985 n. 359 L. 225/1992 L. 547/1982	30 gg	
Organizzazione di visite didattiche . . .	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992	30 gg	
Organizzazione corsi del Dipartimento in materia di protezione civile	Centro telecomunicazioni	T.U. 3-1-1957 n. 10 D.P.R. 23-8-1988 n. 395	60 gg	
Preparazione e organizzazione per la partecipazione a mostre e convegni	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992	30 gg	

Procedimenti	Unità organizzativa responsabile	Normativa di riferimento	Termine	NOTE
Controllo tecnico sui contratti di manutenzione e riparazione	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 R.D. n. 287 23-5-1924	30 gg	
Gestione servizi telegrafici con rete ordinaria:				
— messaggi in partenza	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992 L. 547/1982 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 R.D. n. 287 23-5-1924	1 g (*)	(*) 90 minuti per messaggi urgenti
Gestione servizi telegrafici con rete ordinaria:				
messaggi in arrivo	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992 L. 547/1982 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 R.D. n. 287 23-5-1924	2h e 30 m (*)	(*) Consegna immediata per messaggi interni
Organizzazione e gestione servizi di telecomunicazioni di emergenza	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 - O.S. n. 1 L. 547/1982 R.D. 23-5-1924, n. 827	2 gg	
Gestione apparati trasportabili per comunicazione di emergenza (cellulari radio portatili)	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992	10 gg	
Controllo esecuzione contratti di realizzazione impianti T.L.C.	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992	10 gg	
Organizzazione e svolgimento di corsi di qualificazione per la direzione e gestione STAZIONE C/S italiana	Centro telecomunicazioni	L. 547/1982 L. 225/1992	200 gg	
Controllo fatturazione e servizi di telecomunicazioni forniti dalla SIP, dall'INMARSAT e della P.T.	Centro telecomunicazioni	R.D. 23-5-1924, n. 827 L. 547/1982 L. 225/1992	7 gg (*)	(*) In caso di contestazione dell'addebito il tempo è elevato a 30 gg
Contratto fornitura e installazione materiali tecnici per stazione CASPAS/SARSAT italiana	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992 L. 547/1982 R.D. 23-5-1924, n. 827	335 gg (*)	(*) Nel tempo complessivo sono compresi 60 gg per il parere del Consiglio di Stato; 60 gg per il parere di congruità dell'U.T.E.
Sviluppo diretto di procedure informatiche (o interventi di manutenzione) richieste dagli uffici del Dipartimento e previste dal piano triennale o riconosciute urgenti	Centro applicazioni studi informatici (C.A.S.I.)		45 gg	
Predisposizione della bozza (*) del piano triennale e della bozza di revisione annuale relativa a studi di fattibilità progetti di sviluppi, mantenimento e gestione del sistema informativo automatizzato previsto dalla L. 225/1992	Autorità per l'informatica	D.L.vo n. 39 12-2-1993 art. 9	90 gg	(*) Fase esoprocedimentale svolta dal C.A.S.I.
Esperimento di gare per l'acquisto di beni sulla base del piano triennale approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri	Centro applicazioni studi informatici	L.C.G.S. D.L.vo 39/1993	300 gg (**)	(**) Nel termine sono compresi i tempi per il parere di congruità (60 gg) e per il parere del Consiglio di Stato (60 gg)

Procedimenti	Unità organizzativa responsabile	Normativa di riferimento	Termine	NOTE
Ricezione e valutazione di offerte di beni e servizi informatici e di proposte di collaborazione da parte di imprese private o pubblica amministrazione	Centro applicazioni studi informatici	D.P.C.M. n. 113 13-2-1993	45 gg	
Stipulazione di contratti per l'acquisto di beni e servizi informatici sulla base di aggiudicazione a seguito di gara o trattativa privata prevista dal piano triennale approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri	Centro applicazioni studi informatici	D.L.vo n. 39 13-2-1993 L.C.G.S. D.L.vo n. 39/1993	105 gg (**)	(**) Nel termine sono compresi i tempi per il parere dell'Autorità per l'informatica (60 gg) e per il parere del Consiglio di Stato (60 gg)
Predisposizione della bozza di relazione annua sullo stato dell'automazione del Dipartimento della protezione civile a consuntivo dell'anno precedente	Centro applicazioni studi informatici	D.L.vo 39/1993	45 gg	
Verifica periodica di risultati conseguiti dal sistema informativo automatizzato del Dipartimento della protezione civile	Centro applicazioni studi informatici	D.L.vo 39/1993	45 gg	

95A7862

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189